

Regolamento di previdenza

Valido dall' 1/1/2025

Valido da	01.01.2025
Autore	Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG
Versione	1.1
File	Regolamento di previdenza 2025, PAT BVG

Sommario

A	DISPOSIZIONI GENERALI	8
1	NOME, SEDE E SCOPO.....	8
1.1	Basi legali.....	8
1.2	Scopo.....	8
1.3	Organizzazioni affiliate	8
1.4	Contratto di raccordo.....	8
1.5	Liquidazione parziale o totale	9
2	DENOMINAZIONI	9
2.1	Definizioni.....	9
2.2	Piani previdenziali	9
2.3	Abbreviazioni, denominazioni	9
2.4	Importi limite LPP	10
3	AMMISSIONE NELLA PAT BVG	10
3.1	Assicurazione obbligatoria.....	10
3.2	Assicurazione facoltativa	10
3.3	Garanzia dell'adeguatezza	10
3.4	Inizio dell'assicurazione.....	11
3.5	Esame dello stato di salute.....	11
3.6	Deroghe all'obbligo assicurativo	11
3.7	Contratti di lavoro a catena.....	12
3.8	Componenti retributive non assicurate presso altri datori di lavoro	12
4	TERMINE DELL'ASSICURAZIONE / MANTENIMENTO VOLONTARIO	12
4.1	Uscita dipendente.....	12
4.2	Mantenimento della previdenza in caso di congedo dopo i 55 anni	12
4.3	Uscita lavoratore indipendente	13
4.4	Mantenimento dell'assicurazione dopo l'età di riferimento	13
4.5	Assicurazione di interruzione.....	14
5	SALARIO DETERMINANTE, SALARIO ASSICURATO.....	14
5.1	Salario obbligatorio AVS.....	14
5.2	Salario assicurato.....	14
5.3	Salario assicurato in caso di riduzione dell'orario di lavoro dopo i 58 anni di età	14
5.4	Riduzione del salario assicurato	14
5.5	Salario assicurato in caso di invalidità parziale.....	15

6 AVERI DI VECCHIAIA E ACCREDITI DI VECCHIAIA	15
6.1 Avere di vecchiaia	15
6.2 Tasso d'interesse	15
6.3 Prestazioni di uscita conferite.....	15
6.4 Acquisti volontari	16
B PRESTAZIONI	16
7 PRESTAZIONI DI VECCHIAIA	16
7.1 Rendita di vecchiaia	16
7.2 Limite di pensionamento.....	16
7.3 Opzione di pensionamento	17
7.4 Opzione sul capitale di vecchiaia.....	17
7.5 Commutazione di una rendita AI.....	17
7.6 Pensionamento parziale	17
8 PENSIONAMENTO ANTICIPATO	18
8.1 Acquisto in seguito a riduzione della rendita.....	18
8.2 Calcolo	18
8.3 Riduzione	18
9 RENDITA TRANSITORIA AVS	19
9.1 Requisiti, ammontare.....	19
9.2 Durata	19
9.3 Finanziamento.....	19
10 RENDITA PER FIGLI DI PENSIONATI	19
10.1 Diritto.....	19
10.2 Ammontare.....	19
11 PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ	20
11.1 Diritto.....	20
11.2 Ammontare.....	20
11.3 Inizio e fine	20
11.4 Grado di invalidità.....	20
11.5 Esonero dal pagamento dei contributi.....	21
11.6 Conto di vecchiaia in caso di invalidità parziale.....	21
12 RENDITE PER FIGLI DI INVALIDI	22
12.1 Diritto, inizio e fine	22
12.2 Ammontare.....	22

13 PRESTAZIONI PER IL CONIUGE.....	22
13.1 Conviventi registrati.....	22
13.2 Diritto.....	22
13.3 Ammontare.....	22
13.4 Inizio e fine.....	23
13.5 Riduzione.....	23
13.6 Diritto del coniuge divorziato.....	23
14 PRESTAZIONI PER I CONVIVENTI NON CONIUGATI.....	23
14.1 Diritto.....	23
14.2 Inizio e fine.....	24
14.3 Riduzione.....	24
15 DISPOSIZIONI COMUNI PER CONIUGI E CONVIVENTI.....	24
15.1 Riduzione in caso di opzione.....	24
15.2 Opzione di capitale.....	24
15.3 Eccedenza in caso di decesso.....	25
15.4 Insussistenza del diritto alla rendita.....	25
15.5 Eccedenza dopo la fruizione di una rendita.....	25
15.6 Matrimonio o nuovo matrimonio.....	25
15.7 Convivenza avviata dopo il pensionamento.....	25
15.8 Prova.....	26
16 CAPITALE IN CASO DI DECESSO	26
16.1 Diritto.....	26
16.2 Ammontare.....	26
16.3 Prova.....	27
16.4 Dichiarazione clausola beneficiaria.....	27
16.5 Assicurazione di capitale supplementare in caso di decesso.....	27
17 RENDITE PER ORFANI.....	27
17.1 Diritto.....	27
17.2 Ammontare.....	27
17.3 Inizio e fine.....	28
18 PRESTAZIONI DI USCITA.....	28
18.1 Diritto.....	28
18.2 Ammontare.....	28
18.3 Obbligo di restituzione.....	28
18.4 Mantenimento della copertura previdenziale.....	28
18.5 Pagamento in contanti.....	29
18.6 Modifica del grado di occupazione.....	29

C	DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PRESTAZIONI.....	29
19	COPERTURA IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO	29
20	CESSIONE E COSTITUZIONE IN PEGNO	29
21	PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONI.....	30
22	DIVORZIO O SCIoglIMENTO DELL'UNIONE DOMESTICA.....	30
22.1	Basi legali.....	30
22.2	Divorzio prima del sopraggiungere di un caso di previdenza	30
22.3	Conguaglio della previdenza in caso di riscossione di una rendita Al prima dell'età di riferimento	30
22.4	Conguaglio della previdenza in caso di riscossione di una rendita di vecchiaia o Al dopo l'età di riferimento	31
22.5	Pagamento della rendita.....	31
22.6	Caso di previdenza durante la procedura di divorzio	31
22.7	Riacquisto	31
23	LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	32
23.1	Rendite.....	32
23.2	Indennità in capitale ai sensi della LPP	32
23.3	Prestazioni di uscita	32
23.4	Capitale di vecchiaia.....	32
23.5	Capitale in caso di decesso.....	32
23.6	Interesse di mora.....	32
23.7	Spese di rimborso	32
23.8	Pagamento successivo delle prestazioni / prescrizione	33
24	ADEGUAMENTO DELLE RENDITE	33
24.1	Adeguamento legale.....	33
24.2	Adeguamento regolamentare	33
25	SOVRASSICURAZIONE E RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	33
25.1	Reddito sostitutivo massimo	33
25.2	Calcolo del reddito.....	33
25.3	Entrate computabili.....	34
25.4	Riduzioni, verifica periodica.....	34
25.5	Coordinamento con altre assicurazioni	34
25.6	Riduzione per reddito supplementare	34
25.7	Surrogazione.....	34
25.8	Parte della rendita in seguito a divorzio	35

D FINANZIAMENTO.....	35
26 OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE.....	35
26.1 Inizio e fine.....	35
26.2 Incapacità lavorativa.....	35
26.3 Modalità di pagamento.....	35
27 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI.....	36
27.1 Tipi di contributo.....	36
27.2 Ammontare.....	36
27.3 Assicurazione di interruzione.....	36
27.4 Mantenimento volontario della previdenza dopo il 55° anno di età.....	36
28 EQUILIBRIO FINANZIARIO.....	37
28.1 Esperto.....	37
28.2 Equilibrio finanziario.....	37
28.3 Misure di risanamento.....	37
E ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE.....	37
29 ATTO DI FONDAZIONE.....	37
30 CONSIGLIO DI FONDAZIONE.....	38
30.1 Composizione.....	38
30.2 Mandato.....	38
30.3 Funzioni.....	38
31 CONTABILITÀ E ORGANI DI CONTROLLO.....	38
31.1 Contabilità.....	38
31.2 Conto testimone.....	38
31.3 Organo di revisione.....	38
31.4 Perito per la previdenza professionale.....	39
F OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, DI NOTIFICA E DI RISERVATEZZA	
39	
32 OBBLIGHI DELLA PAT BVG.....	39
32.1 Rapporto previdenziale individuale.....	39
32.2 Informazioni periodiche.....	39
32.3 Obbligo di riservatezza.....	39

32.4 Responsabilità.....	39
33 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI INDIPENDENTI.....	40
33.1 Obbligo di notifica.....	40
33.2 Informazioni agli assicurati	40
33.3 Obblighi finanziari.....	40
33.4 Responsabilità.....	40
33.5 Rescissione del contratto di raccordo	41
34 OBBLIGHI DEGLI ASSICURATI E DEGLI AVENTI DIRITTO	41
34.1 Obbligo di informazione.....	41
34.2 Responsabilità.....	41
G DISPOSIZIONI FINALI.....	41
35 AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	41
35.1 Testo originale.....	41
35.2 Controversie.....	42
36 LACUNE NEL REGOLAMENTO.....	42
37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	42
38 MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE.....	42
38.1 Modifiche.....	42
38.2 Entrata in vigore	42
H ALLEGATI	43

A DISPOSIZIONI GENERALI

1 NOME, SEDE E SCOPO

1.1 Basi legali

La fondazione, denominata "Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari PAT-BVG" (qui di seguito denominata semplicemente PAT BVG), è iscritta al registro della previdenza professionale e ha sede a Berna, ai sensi dell'art. 80 e segg. CC, art. 331 CO e art. 48 cpv. 2 nonché art. 49 cpv. 2 e art. 49 cpv. 2 LPP.

1.2 Scopo

La PAT BVG è una fondazione comune avente come scopo la previdenza professionale dei suoi membri e relativi dipendenti delle organizzazioni ad essa affiliate.

1.3 Organizzazioni affiliate

La PAT BVG assicura i membri e i dipendenti delle seguenti organizzazioni:

- Federazione dei Medici Svizzeri FMH
- Società dei Veterinari Svizzeri SVS
- Associazione Svizzera degli specialisti in medicina
- Associazione Svizzera dei Chiropratici ASC

L'assicurazione può essere estesa anche ai seguenti soggetti:

lavoratori indipendenti e dipendenti di associazioni, aziende o istituzioni che svolgono un'attività nell'ambito e a favore del settore medico nonché paramedico oppure che operano per la fondazione, come ad es. medisuisse AVS AI, Assicurazione dei medici svizzeri, Cassa malati dei medici svizzeri, laboratori, cliniche, dentisti, consulenti assicurativi, ecc.

1.4 Contratto di raccordo

La PAT BVG decide in merito all'ammissione nella fondazione.

Con ogni organizzazione, azienda, istituzione e lavoratore indipendente, la PAT BVG stipula un contratto di affiliazione che disciplina i diritti e i doveri di entrambe le parti nonché i piani previdenziali prescelti.

1.5 Liquidazione parziale o totale

1. Le condizioni e la procedura da rispettare in caso di liquidazione parziale sono fissate in un regolamento separato. Lo scioglimento e/o la liquidazione totale della PAT BVG avviene in base alle disposizioni dell'atto di fondazione.

2 DENOMINAZIONI

2.1 Definizioni

Nelle disposizioni che seguono, benché in riferimento a persone sia utilizzata la forma o maschile o femminile, si intende comunque considerare entrambi i sessi.

Il convivente è equiparato al coniuge ai sensi della Legge sull'unione domestica. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti il coniuge si applicano per analogia anche alle unioni domestiche registrate o sciolte.

2.2 Piani previdenziali

Il presente Regolamento vale per tutti i piani previdenziali. Devono essere rispettati i principi di adeguatezza, collettività, pari trattamento e pianificazione come prescritto dalle disposizioni di legge.

2.3 Abbreviazioni, denominazioni

Nel presente regolamento si utilizzano le seguenti abbreviazioni o definizioni:

Definizione	Descrizione
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
<i>Datore di lavoro</i>	Organizzazioni, titolari di ambulatori medici e aziende che assicurano il personale con un contratto di raccordo
<i>Incapacità lavorativa</i>	È l'impossibilità totale o parziale, dovuta a un pregiudizio fisico, mentale o psichico della salute, di esercitare un'attività ragionevolmente esigibile nell'ambito della propria professione o sfera di competenze. In caso di incapacità di lungo periodo si prendono in considerazione anche le attività ragionevolmente esigibili nell'ambito di una professione o sfera di competenze diversa.
<i>LPP</i>	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
<i>OPP</i>	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
<i>Incapacità lavorativa</i>	È la perdita, totale o parziale delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che viene preso in esame, provocata dall'incapacità lavorativa e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. A tale proposito, devono essere considerate esclusivamente le conseguenze del pregiudizio della salute. Un'incapacità lavorativa sussiste inoltre solo se non può essere superata da un punto di vista oggettivo.
<i>LFLP</i>	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio)

<i>AI</i>	Assicurazione federale per l'invalidità
<i>Età di riferimento</i>	L'età di riferimento corrisponde all'età in cui è possibile percepire la rendita AVS senza detrazioni o maggiorazioni.
<i>Persona assicurata</i>	Tutti i dipendenti dei datori di lavoro affiliati nonché i lavoratori indipendenti assicurati in base al presente regolamento
<i>Piano previdenziale</i>	Il piano previdenziale stabilisce il salario assicurato, le prestazioni nonché i contributi.

2.4 Importi limite LPP

La rendita di vecchiaia massima AVS viene fissata dal Consiglio federale. Gli importi limite ai sensi della LPP sono calcolati in quote della rendita di vecchiaia massima AVS come segue:

<i>Rendita di vecchiaia minima AVS</i>	=	1/2
<i>Deduzione di coordinamento</i>	=	7/8
<i>Salario minimo, soglia di ingresso</i>	=	3/4
<i>Salario minimo assicurato</i>	=	1/8
<i>Salario lordo massimo LPP</i>	=	3x
<i>Salario massimo assicurato LPP</i>	=	3x, decurtato dell'importo di coordinamento LPP
<i>Salario massimo assicurabile</i>	=	30x (10 x salario lordo massimo LPP)

3 AMMISSIONE NELLA PAT BVG

3.1 Assicurazione obbligatoria

Tutti i dipendenti il cui salario annuo AVS supera la soglia di ingresso devono essere obbligatoriamente assicurati a partire dal 1. gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, per i rischi di decesso e invalidità, e dal 1. gennaio successivo al compimento del 24° anno di età anche per la vecchiaia.

3.2 Assicurazione facoltativa

I lavoratori indipendenti possono assicurarsi facoltativamente, a condizione che non abbiano un'invalidità minima del 70% ai sensi dell'AI. Previa autorizzazione del datore di lavoro, i dipendenti con un salario annuo AVS inferiore alla soglia di ingresso possono essere ugualmente assicurati a titolo facoltativo.

3.3 Garanzia dell'adeguatezza

Se il datore di lavoro o il lavoratore indipendente è già affiliato a uno o più altri istituti di previdenza, cosicché persone assicurate presso la PAT BVG sono assicurate contemporaneamente anche presso altri istituti di previdenza, questi deve far in modo che, tenendo conto della previdenza presso gli altri istituti di previdenza, sia rispettato il principio di adeguatezza per il complesso dei rapporti previdenziali.

3.4 Inizio dell'assicurazione

Per i dipendenti l'assicurazione ha inizio il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui si dirigono sul posto di lavoro.

Per i lavoratori indipendenti l'assicurazione ha inizio il giorno pattuito per l'affiliazione e comunque non prima del ricevimento della domanda di assicurazione compilata in tutte le sue parti. È fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.6.

Un'ammissione nella previdenza del personale è possibile solo prima dell'età di riferimento.

3.5 Esame dello stato di salute

All'ingresso o nuovo ingresso, oppure in caso di significativo aumento delle prestazioni di rischio, l'assicurato dovrà esibire su richiesta una dichiarazione scritta sul suo stato di salute. Eventuali dichiarazioni false o reticenti possono comportare la riduzione o la revoca delle prestazioni. In base alla dichiarazione sullo stato di salute o di una visita medica, la PAT BVG decide se applicare o meno una riserva sulle prestazioni regolamentari. Le riserve vengono comunicate per iscritto agli assicurati. La riserva sulle prestazioni decade al più tardi dopo 5 anni, ovvero 3 anni per i lavoratori indipendenti, a condizione che nel frattempo non si sia verificato alcun caso di previdenza e che sussista la piena capacità lavorativa dell'assicurato.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti derivanti dal precedente rapporto previdenziale. Le riserve già esistenti sono imputate in base al tempo residuo.

Nel caso si verifichi incapacità lavorativa, invalidità o decesso nel periodo di validità della riserva, dal momento in cui matura il diritto all'indennità le prestazioni vengono ridotte vita natural durante alle prestazioni minime previste dalla LPP, purché la causa che ha determinato il diritto alla prestazione sia stata prevista dalla riserva.

La PAT BVG può in ogni momento rifiutare un'ammissione oppure una richiesta di aumento delle prestazioni di assicurati a titolo facoltativo.

3.6 Deroche all'obbligo assicurativo

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria i dipendenti

- con un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a tre mesi. Qualora il rapporto di lavoro venga prolungato oltre tale termine, l'assicurazione ha inizio nel momento in cui viene concordata la proroga.
- che esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lavorativa principale o esercitano un'attività lavorativa indipendente a titolo principale.
- che risultano avere un grado di invalidità minimo del 70% ai sensi dell'AI.
- che, ai sensi dell'articolo 26a LPP, rimangono assicurati provvisoriamente presso il rispettivo istituto di previdenza precedente.

3.7 Contratti di lavoro a catena

Se più assunzioni successive da parte dello stesso datore di lavoro o più impieghi successivi per la medesima impresa che presta personale durano complessivamente più di tre mesi e nessuna interruzione supera i tre mesi, l'assicurazione obbligatoria inizia cumulativamente dal quarto mese lavorativo. Se già alla prima assunzione nell'azienda è stato concordato che la durata di assunzione o di impiego superi in totale tre mesi, l'assicurazione obbligatoria inizia a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro.

3.8 Componenti retributive non assicurate presso altri datori di lavoro

Su richiesta è possibile assicurare le componenti retributive inferiori a tre quarti della rendita di vecchiaia AVS massima, corrisposta dalla persona assicurata presso un altro datore di lavoro, a condizione che quest'ultimo acconsenta anch'esso all'assicurazione di detta componente retributiva. Viene fatta esclusione delle componenti retributive già assicurate presso un altro istituto di previdenza.

Per il conteggio di quest'altra componente retributiva inoltre, il datore di lavoro affiliato alla PAT BVG deve essere pronto ad occuparsi della comunicazione, del coordinamento e del conteggio con l'altro datore di lavoro. Tutti i contributi vengono fatturati al datore di lavoro affiliato alla PAT BVG.

4 TERMINE DELL'ASSICURAZIONE / MANTENIMENTO VOLONTARIO

4.1 Uscita dipendente

L'assicurazione dei dipendenti cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro o una volta esaurite le prestazioni salariali sostitutive, purché non sussista alcun diritto a prestazioni previdenziali. L'assicurazione obbligatoria termina anche nel caso in cui, in caso di rapporto lavorativo esistente, il salario risulti al di sotto della soglia di ingresso prevista dal piano previdenziale. La garanzia per i rischi di invalidità e decesso resta valida per un ulteriore mese, a condizione che non sussista un nuovo rapporto previdenziale. In ogni caso restano tuttavia riservate le disposizioni del punto 4.2 del presente Regolamento di previdenza nonché la disposizione in caso di riduzione della soglia di ingresso per via di un pensionamento parziale ai sensi del punto 7.6.

4.2 Mantenimento della previdenza in caso di congedo dopo i 55 anni

Gli assicurati che escono dalla previdenza obbligatoria dopo aver compiuto i 55 anni di età perché il loro rapporto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro possono mantenere la loro copertura previdenziale nell'estensione valida fino a quel momento. L'assicurato ha inoltre la possibilità di proseguire soltanto le prestazioni di rischio.

Nel caso di una prosecuzione della previdenza, è possibile assicurare al massimo il salario assicurato finora, una riduzione del salario assicurato non è possibile.

La persona assicurata deve segnalare per iscritto la prosecuzione della previdenza alla PAT BVG al più tardi entro il termine del rapporto di lavoro sciolto dal datore di lavoro fornendo il licenziamento pronunciato dal datore di lavoro. In questo caso, devono essere comunicati l'ammontare del salario da assicurare e la forma del mantenimento dell'assicurazione (con o senza previdenza di vecchiaia).

La prestazione di uscita resta all'istituto di previdenza anche se la previdenza di vecchiaia non viene ulteriormente strutturata.

Se il mantenimento dell'assicurazione termina prima del compimento del 58° anno di età, diventa esigibile una prestazione di uscita.

Se il mantenimento dell'assicurazione termina dopo il compimento del 58° anno di età, diventano esigibili prestazioni di vecchiaia. È possibile richiedere l'erogazione della prestazione di uscita a condizione che l'assicurato eserciti ancora un'attività economica e percepisca un reddito AVS o che sia segnalato come disoccupato.

Qualora la persona assicurata aderisca ad un nuovo istituto di previdenza, la prestazione di vecchiaia viene trasferita al nuovo nella misura in cui viene utilizzata per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene.

Qualora non sia possibile trasferire l'intera prestazione di uscita, la prestazione di uscita restante resta alla PAT BVG. Il salario assicurato deve essere ridotto conformemente alla quota della prestazione di uscita trasferita.

La previdenza termina all'insorgere del rischio di decesso o invalidità oppure al raggiungimento dell'età di riferimento. In caso di ingresso in un nuovo istituto di previdenza, termina qualora nel nuovo istituto siano necessari più di due terzi della prestazione di uscita per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene. Prima la previdenza può essere rescissa dalla persona assicurata in qualsiasi momento e dalla PAT BVG in caso di arretrati di contributi sulla fine del mese successivo.

4.3 Uscita lavoratore indipendente

L'uscita di un lavoratore indipendente avviene con la cessazione dell'attività economica autonoma o in caso di disdetta scritta in base al punto 4 del contratto di affiliazione. La disdetta potrà essere data per la fine dell'anno assicurativo solo dopo che sarà trascorso un intero anno assicurativo. Il preavviso è di 6 mesi. La copertura assicurativa termina alla data di uscita.

4.4 Mantenimento dell'assicurazione dopo l'età di riferimento

Su richiesta della persona assicurata, la previdenza può essere mantenuta, senza mantenimento degli accrediti di vecchiaia, nei limiti del piano previdenziale fino alla fine del rapporto di lavoro o fino alla cessazione dell'attività lucrativa indipendente, tuttavia al massimo fino al compimento del 70° anno di età. In caso di prosecuzione della previdenza dopo l'età di riferimento, le prestazioni di invalidità così come il capitale in caso di decesso assicurato in aggiunta di cui al punto 16.5 non sono più assicurate.

Un adeguamento del piano previdenziale tramite aumento degli accrediti di vecchiaia non è ammesso dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

4.5 Assicurazione di interruzione

In caso di interruzione non retribuita dell'attività lavorativa è possibile proseguire il rapporto assicurativo secondo le modalità previste al punto 27.3.

5 SALARIO DETERMINANTE, SALARIO ASSICURATO

5.1 Salario obbligatorio AVS

È generalmente considerato salario determinante il salario annuo AVS concordato all'inizio dell'anno o all'atto dell'assunzione. I lavoratori indipendenti possono stabilire personalmente il salario determinante.

Dal salario determinante possono essere escluse solo le componenti salariali occasionali. In caso di salari soggetti a forti oscillazioni, è possibile stabilire il salario determinante in modo forfetario in base al salario medio della rispettiva categoria professionale.

5.2 Salario assicurato

Il salario assicurato è fissato nel piano previdenziale e non può essere superiore al salario annuo AVS. A tal fine sono tenuti in conto i limiti minimi e massimi del salario assicurabile previsti dalla legge.

La base di calcolo per i lavoratori indipendenti può essere costituita, anziché dall'attuale reddito annuo, dal reddito medio conseguito in un arco di tempo massimo di 5 anni.

5.3 Salario assicurato in caso di riduzione dell'orario di lavoro dopo i 58 anni di età

Gli assicurati di età superiore a 58 anni, il cui salario AVS o salario determinante subisce una riduzione di non più della metà, possono chiedere per iscritto di mantenere il salario assicurato fino a quel momento. Il mantenimento dell'assicurazione per il salario assicurato precedente è possibile al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento. I maggiori oneri derivanti dai contributi dovuti per il mantenimento dell'assicurazione sono interamente a carico della persona assicurata.

5.4 Riduzione del salario assicurato

In caso di temporanea riduzione del salario annuo per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, adozione o motivo affine rimane assicurato il salario precedente, almeno fino a quando sussiste l'obbligo di versamento del salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a CO oppure per la durata di un eventuale congedo di maternità ai sensi dell'art. 329f CO e/o un congedo di paternità ai sensi dell'art. 329g CO, un congedo del/della coniuge ai sensi degli art. 329g e 329gbis, un congedo di assistenza ai sensi dell'art. 329i CO o un congedo di adozione ai sensi dell'art. 329j CO. La persona assicurata può tuttavia esigere la riduzione del salario coordinato.

5.5 Salario assicurato in caso di invalidità parziale

Ai fini della determinazione del salario assicurato, l'eventuale importo di coordinamento per gli invalidi parziali viene ridotto in funzione del diritto alla rendita. A tal fine si tiene conto dei limiti previsti dalla legge per i salari assicurati.

6 AVERI DI VECCHIAIA E ACCREDITI DI VECCHIAIA

6.1 Avere di vecchiaia

Per ogni persona assicurata con un'assicurazione di vecchiaia viene tenuto un conto di vecchiaia individuale dal quale risulta l'ammontare dell' avere di vecchiaia. L' avere di vecchiaia è costituito in particolare dai seguenti elementi:

prestazioni di uscita conferite da precedenti rapporti previdenziali

- + accrediti di vecchiaia
- + versamenti volontari
- + altri versamenti con finalità specifiche da parte di soggetti terzi
- + rimborsi di prelievi
- + accrediti di interessi ed eccedenze

./. prelievi effettuati durante il periodo di assicurazione

Sugli importi conferiti e prelevati vengono corrisposti immediatamente gli interessi; gli accrediti di vecchiaia relativi all'anno in corso non vengono invece remunerati.

6.2 Tasso d'interesse

Il tasso di interesse per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia presunte e il tasso di interesse annuo effettivamente accreditato vengono stabiliti dal consiglio di fondazione. Il tasso di interesse per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia presunte viene fissato a lungo termine e può differire dal tasso effettivamente accreditato.

All'inizio di un esercizio il consiglio di fondazione delibera il tasso di interesse che sarà applicato alle uscite dell'anno in corso. Al termine dell'esercizio, esso stabilisce in base al risultato il tasso di interesse definitivo valido per l'esercizio al quale saranno remunerati gli averi di vecchiaia delle persone assicurate che al 31/12 del rispettivo esercizio facevano parte della PAT BVG (o che ne escono al 31/12.). A tale proposito, il Consiglio di fondazione si orienta sul modello di partecipazione.

6.3 Prestazioni di uscita conferite

Le prestazioni di uscita di precedenti rapporti previdenziali devono essere trasferite alla PAT BVG e sono esigibili al momento dell'adesione. Se il trasferimento viene effettuato oltre 30 giorni dopo l'adesione, e durante questo periodo si verifica un caso di previdenza, le prestazioni vengono calcolate esclusivamente in base alla quota LPP della prestazione di uscita accreditata in ritardo. Le prestazioni di uscita da un conto di

libero passaggio o da una polizza di libero passaggio vengono considerate solo se prima non si è verificato un caso di previdenza.

6.4 Acquisti volontari

Nel caso in cui non sia stato effettuato alcun prelievo anticipato per l'acquisto di un'abitazione o qualora esso sia stato interamente rimborsato, gli assicurati che dispongono della piena capacità lavorativa e i datori di lavoro possono effettuare dei versamenti volontari fino all'avere di vecchiaia massimo ammesso in base all'allegato.

L'importo massimo della somma per l'acquisto si riduce di:

- a) Averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha trasferito alla fondazione;
- b) Averi computabili del pilastro 3a

Se la persona assicurata non ha ancora raggiunto l'età di riferimento, percepisce prestazioni di vecchiaia da questo o da un altro rapporto previdenziale e le registra come conseguenza dell'attività lavorativa oppure aumenta nuovamente il suo grado occupazionale, nel calcolo dell'acquisto massimo ammesso l'avere di vecchiaia viene computato al momento dell'avvenuto pensionamento.

Gli acquisti finalizzati alla compensazione delle riduzioni applicate alla rendita in caso di pensionamento anticipato sono disciplinati al punto 8.1. I versamenti per le rendite transitorie AVS sono fissati secondo quanto indicato al punto 9.3.

Le prestazioni risultanti da acquisti volontari non possono essere riscosse sotto forma di capitale nei primi tre anni successivi al pagamento.

B PRESTAZIONI

7 PRESTAZIONI DI VECCHIAIA

7.1 Rendita di vecchiaia

Il diritto a una prestazione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività economica in seguito a pensionamento. Il pensionamento può aver luogo in un momento qualsiasi da stabilirsi nell'arco dell'età pensionabile prevista dal piano previdenziale. L'ammontare della rendita di vecchiaia viene calcolato in percentuale dell'avere di vecchiaia disponibile (tasso di conversione). I tassi di conversione in vigore sono specificati nell'allegato. L'età di pensionamento ordinaria prevista dal regolamento corrisponde all'età di riferimento.

7.2 Limite di pensionamento

La conversione in una rendita di vecchiaia è possibile fino ad un avere di vecchiaia dell'ammontare di CHF 3'000'000. Questo importo che supera l'avere di vecchiaia deve essere riscosso in forma di capitale. Se

la persona assicurata lavora presso più aziende, affiliate alla PAT BVG, allora acquista validità il pagamento sotto forma di capitale delle quote di CHF 3'000'000 in via proporzionale (considerando complessivamente tutti gli averi di vecchiaia).

7.3 Opzione di pensionamento

Con il consenso del coniuge o del convivente, al momento del pensionamento la persona assicurata può richiedere per iscritto che la rendita prevista per il coniuge sia equivalente alla rendita di vecchiaia versata. In tal caso, si applicano tassi di conversione ridotti. Tale opzione è possibile solo se la rendita di vecchiaia ridotta raggiunge l'importo minimo LPP.

7.4 Opzione sul capitale di vecchiaia

Su richiesta dell'assicurato è possibile percepire l'avere di vecchiaia o parti di esso sotto forma di soluzione unica anziché di rendita vitalizia di vecchiaia. In caso di versamento sotto forma di capitale le prestazioni di vecchiaia e le prestazioni attese per i superstiti vengono ridotte in misura corrispondente.

La richiesta di versamento sotto forma di capitale deve essere inoltrata prima del pagamento della prima rendita. La richiesta deve essere firmata dai coniugi. La PAT BVG può chiedere l'esibizione di un certificato di stato civile e l'autentica delle firme. La PAT BVG non è tenuta a corrispondere interessi sulla prestazione di capitale finché non viene presentata l'approvazione del coniuge richiesta.

Qualora la richiesta venga inoltrata in ritardo, l'esigibilità del capitale di vecchiaia può slittare fino a tre mesi dopo la data della richiesta o del pensionamento. In questo caso il versamento differito viene effettuato senza interessi.

Nel caso di un mantenimento volontario dell'assicurazione ai sensi del punto 4.2, le prestazioni di vecchiaia devono essere percepite sotto forma di pensione, laddove il mantenimento volontario dell'assicurazione è durato più di due anni. Restano salve eventuali disposizioni pianificate che prevedono l'adeguamento delle prestazioni soltanto sotto forma di capitale.

Spetta alla persona assicurata chiarire le conseguenze fiscali dei versamenti sotto forma di capitale e dei pensionamenti parziali (art. 7.6). La fondazione non si assume alcuna responsabilità a riguardo.

7.5 Commutazione di una rendita AI

Ai beneficiari di rendite di invalidità viene in ogni caso garantito il diritto a una indennità in forma di capitale al raggiungimento dell'età di riferimento fermo restando che sono applicabili anche le condizioni ai sensi del punto 7.3.

7.6 Pensionamento parziale

Entro l'età di pensionamento ammessa tra i 58 e i 70 anni, la persona assicurata può richiedere un pensionamento parziale. Alla prima fase del pensionamento parziale, deve essere percepita almeno una quota

pari al 20% della prestazione di vecchiaia. Nel caso di una fase del pensionamento parziale prima di raggiungere l'età di riferimento, la quota della prestazione di vecchiaia percepita non deve essere superiore alla quota della riduzione del salario. Determinante per la determinazione delle prestazioni è il grado di pensionamento parziale. Il grado di pensionamento parziale è determinato dal rapporto tra l'aver di vecchiaia che corrisponde alla prestazione di vecchiaia percepita e l'aver di vecchiaia prima del pensionamento parziale. La persona assicurata è considerata, nella misura del grado di pensionamento parziale, beneficiario di una rendita di vecchiaia.

I pensionamenti parziali possono avvenire al massimo in tre fasi, sebbene con la 3° fase avvenga la percezione integrale della prestazione di vecchiaia. Per ogni anno civile è possibile realizzare una sola fase di pensionamento parziale.

Se, a seguito di un pensionamento parziale, il salario annuo AVS scende al di sotto della soglia di ingresso prevista dal piano previdenziale, le rimanenti prestazioni di vecchiaia diventano esigibili.

Il pagamento in forma di capitale ai sensi dell'articolo 7.4 vale proporzionalmente per il pensionamento parziale (considerando complessivamente tutti i pensionamenti parziali).

8 PENSIONAMENTO ANTICIPATO

8.1 Acquisto in seguito a riduzione della rendita

Qualora si preveda di andare in pensione prima di raggiungere l'età di riferimento, è possibile evitare o limitare la riduzione della rendita attraverso il versamento volontario a condizione che siano state conferite tutte le prestazioni di uscita derivanti da precedenti rapporti previdenziali e che non siano più possibili i versamenti previsti al punto 6.4.

8.2 Calcolo

Il versamento massimo si determina calcolando la differenza tra la rendita relativa all'età di riferimento e la rendita relativa all'età prevista per il pensionamento anticipato. Tale importo viene successivamente capitalizzato al tasso di conversione applicabile in caso di pensionamento anticipato e scontato al tasso di interesse minimo LPP alla data del versamento.

Qualora l'aver di vecchiaia disponibile superi l'aver di vecchiaia massimo ammesso indicato nell'allegato, la parte eccedente viene detratta dal possibile versamento per il pensionamento anticipato.

8.3 Riduzione

Qualora il pensionamento effettivo avvenga più tardi del previsto, la prestazione di vecchiaia viene ridotta se il tetto delle prestazioni regolamentari all'età di riferimento viene superato di oltre il 5%.

9 RENDITA TRANSITORIA AVS

9.1 Requisiti, ammontare

I beneficiari di una rendita di vecchiaia intera possono richiedere il versamento di una rendita transitoria AVS, il cui importo può essere liberamente stabilito fino all'ammontare della massima rendita AVS.

9.2 Durata

La rendita transitoria AVS viene versata fino al raggiungimento dell'età di riferimento e in ogni caso al massimo fino al percepimento di una rendita AVS/AI o fino al decesso della persona assicurata.

9.3 Finanziamento

In caso di versamento di una rendita transitoria AVS, la rendita di vecchiaia viene ridotta a vita. La riduzione corrisponde al valore in capitale di tutte le rendite transitorie AVS moltiplicato per il tasso di conversione al momento del pensionamento anticipato. Le prestazioni assicurate correnti e attese vengono determinate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta.

La riduzione a vita della rendita di vecchiaia si può evitare o limitare attraverso il versamento volontario. Il versamento corrisponde al valore effettivo delle rendite transitorie AVS concordate calcolato al tasso di interesse minimo LPP.

10 RENDITA PER FIGLI DI PENSIONATI

10.1 Diritto

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a rendite per figli di pensionati. Il diritto decade al compimento del 20° anno di età o con la morte del bambino. Continua tuttavia a sussistere anche dopo il compimento del 20° anno di età, al massimo fino al compimento del 25° anno d'età, se il bambino è ancora in fase di formazione o risulta invalido almeno al 70% ai sensi dell'AI,

Un figlio non è considerato in fase di formazione se percepisce un reddito da lavoro mensile medio maggiore dell'intera rendita di vecchiaia massima dell'AVS. Resta salvo il riconoscimento della prestazione minima applicando il principio di computo.

10.2 Ammontare

In caso di pensionamento in età regolamentare ordinaria o differita, la rendita per figli di pensionato ammonta al 20% della rendita di vecchiaia in età di pensionamento regolamentare. In caso di pensionamento anticipato, la rendita per figli di pensionato corrisponde alla rendita per figli di pensionato secondo la LPP.

Per i lavoratori indipendenti (assicurati a titolo facoltativo) che al momento dell'ingresso hanno compiuto o superato l'età LPP di 50 anni, la rendita per figli di pensionato corrisponde sempre, a prescindere dall'età di pensionamento, alla rendita per figli di pensionato secondo la LPP. In caso di pensionamento in età differita, corrisponde alla rendita per figli di pensionati secondo la LPP in età di pensionamento regolamentare.

11 PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ

11.1 Diritto

Hanno il diritto a prestazioni di invalidità gli assicurati che, prima di raggiungere l'età di riferimento, hanno un grado di invalidità minimo del 40% ai sensi dell'AI e, all'insorgere dell'incapacità lavorativa la cui causa ha determinato l'invalidità, erano assicurati presso la PAT BVG.

11.2 Ammontare

Le prestazioni di invalidità assicurate sono specificate nei piani previdenziali.

11.3 Inizio e fine

Le prestazioni di invalidità maturano contemporaneamente alle prestazioni dell'AI, e in ogni caso non prima che cessi la garanzia dello stipendio o della prestazione salariale sostitutiva cofinanziata almeno per la metà dal datore di lavoro. Inoltre la prestazione salariale sostitutiva deve ammontare almeno all'80%. Il diritto alle prestazioni di invalidità decade (con riserva dell'articolo 26a LPP) quando cessa l'invalidità, in caso di decesso o in caso di sostituzione della rendita di invalidità con la rendita di vecchiaia.

11.4 Grado di invalidità

In base alla decisione dell'AI di concedere la rendita, a seconda del grado di invalidità le prestazioni di invalidità parziale o totale vengono stabilite come segue:

Grado di invalidità da	Diritto alla rendita	Quota di retribuzione esonerata dai contributi
Sotto il 40%	Nessuna rendita	Nessuna esenzione dai contributi
40%	Un quarto della rendita	25.0%
41%	27.5%	27.5%
42%	30.0%	30.0%
43%	32.5%	32.5%
44%	35.0%	35.0%
45%	37.5%	37.5%
46%	40.0%	40.0%
47%	42.5%	42.5%
48%	45.0%	45.0%
49%	47.5%	47.5%

Tra il 50% e il 69%	Preciso al grado	Preciso al grado
70% e oltre	Rendita intera	100%

La PAT BVG può derogare in qualsiasi momento al grado di invalidità stabilito ai sensi dell'AI, qualora la diagnosi del medico di fiducia o i referti del datore di lavoro la inducano a una valutazione diversa.

Per i beneficiari di rendita nati nel 1967 e più giovani, il cui diritto ad una rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022, il diritto alla pensione precedente rimane in vigore fino a quando il grado d'invalidità stabilito dall'ufficio AI subisce una modifica pari almeno al 5% di punti. Per i beneficiari di rendita nati nel 1992 e più giovani, il diritto alla rendita sarà adeguato al regolamento attuale al più tardi al 1° gennaio 2032.

Secondo la legge in vigore fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari di rendita nati nel 1966 e più anziani hanno diritto alle prestazioni d'invalidità fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

11.5 Esonero dal pagamento dei contributi

Tutti i contributi sono interamente dovuti durante i primi sei mesi di incapacità lavorativa (termine di attesa). Successivamente l'aver di vecchiaia viene accumulato da parte della PAT BVG sulla base dell'ultimo salario assicurato fino al ripristino della capacità lavorativa o della capacità di guadagno, tuttavia non oltre il raggiungimento dell'età di riferimento, ed è remunerato come nel caso di un assicurato attivo. L'esonero dal pagamento dei contributi avviene come previsto al punto 0.

Non sussiste alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi per la durata della percezione di indennizzi per congedo di maternità, di paternità, di assistenza e di adozione.

A riprova del riconoscimento di esenzione dai contributi è possibile presentare attestati medici e/o conteggi dell'assicurazione d'indennità giornaliera. Se in caso di incapacità lavorativa la persona assicurata non si rivolge a un'assicurazione federale per l'invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi termina dopo 24 mesi.

In presenza di un grado di invalidità inferiore al 40% come indicato nel punto 11.4, l'esonero dal pagamento dei contributi termina alla fine del mese della disposizione dell'assicurazione federale per l'invalidità, al più tardi al momento della revoca delle prestazioni da parte dell'assicurazione federale per l'invalidità.

Durante il termine di attesa, i lavoratori indipendenti inabili al lavoro possono rinunciare al versamento degli accrediti di vecchiaia. In tal caso le prestazioni di vecchiaia presunte vengono ridotte in misura corrispondente.

11.6 Conto di vecchiaia in caso di invalidità parziale

In caso di invalidità parziale l'aver di vecchiaia disponibile all'inizio dell'invalidità viene suddiviso in una parte attiva e in una passiva conformemente al diritto alla rendita.

12 RENDITE PER FIGLI DI INVALIDI

12.1 Diritto, inizio e fine

I beneficiari di una rendita di invalidità hanno diritto a rendite per figli di invalidi. Il diritto a una rendita per figli di invalidi sorge in concomitanza con il diritto a una rendita di invalidità. Il diritto decade al compimento del 20° anno di età o con la morte del bambino. Continua tuttavia a sussistere anche dopo il compimento del 20° anno di età, al massimo fino al compimento del 25° anno d'età, se il bambino è ancora in fase di formazione o risulta invalido almeno al 70% ai sensi dell'AI. Il diritto decade al più tardi quando cessa il diritto a una rendita di invalidità.

Un figlio non è considerato in fase di formazione se percepisce un reddito da lavoro mensile medio maggiore dell'intera rendita di vecchiaia massima dell'AVS. Resta salvo il riconoscimento della prestazione minima applicando il principio di computo.

12.2 Ammontare

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20% della rendita di invalidità.

13 PRESTAZIONI PER IL CONIUGE

13.1 Conviventi registrati

Il convivente è equiparato al coniuge ai sensi della Legge sull'unione domestica. Per una migliore leggibilità, i singoli punti del regolamento fanno riferimento solo al coniuge.

13.2 Diritto

In caso di decesso di una persona assicurata o di beneficiario di rendita, il coniuge superstite ha diritto alla rendita prevista per il coniuge.

13.3 Ammontare

In caso di decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita d'invalidità, la rendita regolamentare annua per il coniuge ammonta al 60% della rendita d'invalidità assicurata o corrente.

In caso di decesso di una persona assicurata che continua a percepire un reddito oltre all'età di riferimento AVS (punto 4.4), l'ammontare della rendita per il coniuge corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia che sarebbe stata versata alla persona assicurata deceduta in caso di pensionamento nel mese del decesso.

In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge corrisponde al 60% della rendita percepita. Resta salva la scelta dell'importo delle prestazioni attese ai sensi dell'art. 7.3.

13.4 Inizio e fine

Il diritto a una rendita per il coniuge matura il mese successivo a quello in cui cessa il versamento della retribuzione o di una prestazione sostitutiva del salario ovvero all'estinzione della rendita di vecchiaia o di invalidità. Si estingue al termine del mese in cui è avvenuto il decesso o in caso di seconde nozze.

13.5 Riduzione

Qualora il coniuge avente diritto non debba provvedere al mantenimento di figli comuni, la rendita per il coniuge viene ridotta del 2.5% per ogni anno intero che separi la persona avente diritto dal compimento del 45° anno d'età. Da un punto di vista cumulativo si ha una riduzione quando il coniuge è più giovane di 10 anni rispetto alla persona assicurata deceduta (assicurato attivo o beneficiario/a di rendita). In tal caso la rendita viene ridotta del 2.5% per ogni anno intero eccedente tale differenza di età. Fatto salvo il riconoscimento della prestazione minima ai sensi dell'art. 19 LPP.

13.6 Diritto del coniuge divorziato

Il coniuge divorziato ha diritto alle prestazioni minime previste dalla LPP, a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di divorzio, gli sia stata assegnata una rendita ai sensi dell'articolo 124e capoverso 1 CC o l'articolo 126 capoverso 1 CC. Le prestazioni della PAT BVG vengono ridotte di quell'importo di cui, insieme alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, superano il diritto risultante dalla sentenza di divorzio. Le rendite per i superstiti dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui risultano superiori a un proprio diritto a una rendita di invalidità dell'AI o un rendita di vecchiaia dell'AVS.

14 PRESTAZIONI PER I CONVIVENTI NON CONIUGATI

14.1 Diritto

I conviventi di assicurati non coniugati e di beneficiari di rendite non coniugati hanno diritto a una rendita per il convivente pari a quella prevista per il coniuge, a condizione che il convivente superstite non coniugato debba provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni. Se il convivente superstite ha più di 45 anni, il diritto sussiste anche se:

Let.	Condizioni
a)	nessuno dei partner è sposato e fra questi non esiste alcun rapporto di parentela e
b)	al momento del decesso sussiste un rapporto simile al matrimonio, anche tra persone dello stesso sesso, che dura da almeno 5 anni e
c)	al momento del decesso, sussiste una condizione di comunione domestica che dura da almeno 5 anni e
d)	il convivente avente diritto non è più giovane della persona assicurata defunta di oltre 15 anni e

e)	il convivente beneficiario non percepisce rendite vedovili o per il convivente da un istituto di previdenza professionale e
f)	la convivenza è stata concordata per iscritto e firmata da entrambi i partner. L'accordo deve essere presentato alla PAT BVG al più tardi 2 mesi dopo il decesso.

Se, ad eccezione della lettera c), sono soddisfatte tutte le condizioni, il diritto alla prestazione minima LPP della rendita per il coniuge sussiste.

14.2 Inizio e fine

Il diritto a una rendita per il convivente matura il mese successivo a quello in cui cessa il versamento della retribuzione o di una prestazione sostitutiva del salario ovvero all'estinzione della rendita di vecchiaia o di invalidità. Esso decade in caso di matrimonio o di nuova convivenza, ma al più tardi alla fine del mese del decesso. La PAT BVG è obbligata in ogni caso al versamento di una sola rendita per il convivente.

14.3 Riduzione

La rendita per il convivente viene ridotta se il convivente è più giovane della persona assicurata defunta di oltre 10 anni (assicurato attivo o beneficiario di rendita). La riduzione ammonta al 2,5% per ogni anno intero eccedente tale differenza di età.

La rendita per il convivente viene ridotta dell'importo corrispondente qualora la PAT BVG debba contemporaneamente versare prestazioni al coniuge divorziato nonché agli orfani. Le prestazioni di capitale vengono convertite in rendite equivalenti sulla base dei parametri attuariali.

15 DISPOSIZIONI COMUNI PER CONIUGI E CONVIVENTI

15.1 Riduzione in caso di opzione

Nel caso dell'opzione di cui al punto 7.3, se il coniuge o il convivente beneficiario è più giovane di oltre 5 anni rispetto al beneficiario di rendita deceduto, la rendita per il coniuge o per il convivente verrà ridotta del 2.5% per ogni anno intero eccedente tale differenza di età.

15.2 Opzione di capitale

In caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di rendita di invalidità, è possibile percepire l'intero avere di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale anziché di rendita.

Nel caso di un mantenimento volontario dell'assicurazione ai sensi del punto 4.2, non sussiste più la possibilità di ricevere un'indennità sotto forma di capitale anziché di rendita, se il mantenimento volontario dell'assicurazione è durato più di due anni.

15.3 Eccedenza in caso di decesso

Qualora si scelga il versamento di una rendita e l'avere di vecchiaia disponibile superi il valore attuale tecnico-attuariale in contante di tutte le prestazioni per i superstiti, la parte eccedente dell'avere di vecchiaia viene liquidata in aggiunta come capitale in soluzione unica.

15.4 Insussistenza del diritto alla rendita

Qualora vengano a mancare i requisiti per il diritto alla rendita, viene corrisposto il capitale in caso di decesso di cui al punto 16 in misura pari ad almeno tre annualità di rendita a favore del coniuge.

15.5 Eccedenza dopo la fruizione di una rendita

Se un coniuge o un convivente muore entro 5 anni dal primo versamento della rendita, l'avere di vecchiaia residuo viene liquidato in soluzione unica sotto forma di capitale in caso di decesso. Tale clausola si applica anche per coniugi o conviventi di un beneficiario di rendita di vecchiaia, qualora il suo decesso avvenga entro 5 anni dal versamento della prima rendita di vecchiaia.

Il capitale in caso di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato fino al verificarsi del primo caso di assicurazione, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento.

15.6 Matrimonio o nuovo matrimonio

Tutti gli ulteriori diritti a una rendita decadono in caso di matrimonio o seconde nozze da parte del coniuge o convivente avente diritto alla rendita. In tal caso viene versata un'indennità una tantum pari a tre annualità di rendita.

15.7 Convivenza avviata dopo il pensionamento

Qualora il matrimonio o la convivenza abbiano inizio durante la fase di riscossione della rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge o per il convivente prevista dal regolamento o eventualmente decurtata subisce una riduzione. Qualora il matrimonio o la convivenza abbiano avuto inizio durante il primo anno di riscossione della rendita di vecchiaia, la riduzione sarà pari al 20%, maggiorato di un ulteriore 20% per ogni ulteriore anno di riscossione della rendita di vecchiaia. Il diritto alla rendita per il coniuge ovvero per il convivente viene meno nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o la convivenza avviata nel corso del quinto anno di riscossione della rendita di vecchiaia. Se una convivenza con la stessa persona è esistita prima del matrimonio, è possibile prendere in considerazione la durata della convivenza.

Salvo il riconoscimento della prestazione minima LPP qualora il matrimonio sia durato almeno 5 anni.

15.8 Prova

La PAT BVG può richiedere l'esibizione di documenti a riprova dei diritti rivendicati. L'onere della prova spetta in ogni caso al beneficiario.

16 CAPITALE IN CASO DI DECESSO

16.1 Diritto

In caso di decesso di una persona assicurata attiva o di un beneficiario di rendita d'invalidità o di vecchiaia, diventa esigibile un capitale in caso di decesso. I superstiti hanno diritto al capitale in caso di decesso, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine riportato di seguito:

Let.	Ordine
a)	coniuge, in sua assenza
b)	conviventi non coniugati che soddisfino almeno le condizioni previste al punto 14.1, lettere a, b, e, f, in loro assenza
c)	soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante, in loro assenza
d)	figli, in loro assenza
e)	genitori, in loro assenza
f)	fratelli e sorelle, in loro assenza
g)	gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici

16.2 Ammontare

Il capitale in caso di decesso corrisponde

- alla prestazione di uscita alla fine del mese di decesso, al netto del valore attuale delle restanti prestazioni per i superstiti maturate, in caso di decesso di una persona assicurata attiva; senza che diventi esigibile una rendita per il coniuge o il convivente. In questo caso, le somme di acquisto senza interessi versate durante la durata del rapporto di previdenza in corso con la PAT BVG non vengono considerate nella determinazione della prestazione d'uscita e vengono corrisposte in via supplementare. I prelievi di capitale, le riscossioni anticipate per proprietà di abitazioni e i trasferimenti di averi di vecchiaia in conseguenza di un divorzio vengono compensati con le proprie somme per l'acquisto. Le prestazioni di ingresso e gli acquisti conferiti derivanti da rapporti previdenziali precedenti non valgono come somme di acquisto.
- alle somme di acquisto senza interessi versate durante la durata del rapporto di previdenza in corso con la PAT BVG, in caso di decesso di una persona assicurata attiva e di esigibilità di una rendita per il coniuge o il convivente. I prelievi di capitale, le riscossioni anticipate per proprietà di abitazioni e i trasferimenti di averi di vecchiaia in conseguenza di un divorzio vengono compensati con le proprie somme per l'acquisto. Le prestazioni di ingresso e gli acquisti conferiti derivanti da rapporti previdenziali precedenti non valgono come somme di acquisto. Qualora, secondo il piano previdenziale, sia assicurato un ulteriore capitale di decesso nell'ammontare dell'avere di vecchiaia esistente alla fine del mese del decesso, le somme di acquisto non vengono versate separatamente.
- all'avere di vecchiaia accumulato fino alla data di invalidità, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita di invalidità;

- all' avere di vecchiaia accumulato fino alla data di pensionamento, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita entro 5 anni dal versamento della prima rendita di vecchiaia.
- ai contributi e versamenti volontari pagati dall' assicurato se sono presenti beneficiari di cui al punto 16.1, lettera g).

16.3 Prova

La PAT BVG può richiedere l'esibizione di documenti a riprova dei diritti rivendicati. L'onere della prova spetta in ogni caso al beneficiario.

16.4 Dichiarazione clausola beneficiaria

L'assicurato può modificare l'ordine di successione dei componenti dei gruppi di beneficiari b-d, e-f oppure g di cui al punto 16.1 oppure stabilire per iscritto le quote di ciascuno. A tal proposito fa fede l'ultima comunicazione inoltrata alla cassa pensione. In mancanza di una tale comunicazione il diritto sarà esercitato nell'ordine indicato al punto 16.1 fermo restando che, in presenza di più aventi diritto all'interno dei singoli gruppi di beneficiari, la prestazione sarà suddivisa in parti uguali.

16.5 Assicurazione di capitale supplementare in caso di decesso

Qualora in base al piano previdenziale l'assicurazione preveda un capitale in caso di decesso supplementare dell'ammontare dell' avere di vecchiaia disponibile alla fine del mese di decesso e si verifichi il decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di invalidità, questo capitale in caso di decesso viene versato solo se diventa esigibile una rendita per coniuge, convivente o orfani. Se un capitale aggiuntivo in caso di decesso è assicurato in percentuali del salario assicurato, questo viene versato indipendentemente dal fatto che una rendita per coniugi, partner o orfani sia dovuta o meno.

Le persone aventi diritto hanno diritto alla prestazione nello stesso ordine di cui al punto 16.1. Salvo comunicazione scritta ai sensi del punto 16.4.

17 RENDITE PER ORFANI

17.1 Diritto

In caso di decesso di un assicurato o beneficiario di rendita, i figli hanno diritto a una rendita per orfani. I figli in affidamento hanno diritto alla rendita se il deceduto provvedeva al loro mantenimento.

17.2 Ammontare

La rendita annua per orfani corrisponde al 20% o al 30% per gli orfani di entrambi i genitori della rendita di invalidità o della rendita di vecchiaia corrente.

17.3 Inizio e fine

Il diritto a una rendita per orfani matura una volta cessato il versamento della retribuzione o di una prestazione sostitutiva del salario ovvero alla scadenza della rendita di vecchiaia o di invalidità. Il diritto decade con il decesso dell'orfano o al compimento del 20° anno di età. Continua tuttavia a sussistere, al massimo fino al compimento del 25° anno d'età, se l'orfano è ancora in fase di formazione o risulta invalido almeno al 70% ai sensi dell'AI,

Un figlio non è considerato in fase di formazione se percepisce un reddito da lavoro mensile medio maggiore dell'intera rendita di vecchiaia massima dell'AVS. Resta salvo il riconoscimento della prestazione minima LPP.

18 PRESTAZIONI DI USCITA

18.1 Diritto

Se l'assicurato abbandona la PAT BVG senza che sussista alcun diritto a una rendita di vecchiaia, invalidità o per i superstiti, l'assicurazione cessa. Qualora l'assicurato abbia maturato un avere di vecchiaia, egli avrà diritto ad una prestazione di uscita.

18.2 Ammontare

La prestazione di uscita viene calcolata in base agli artt. 15, 17 e 18 LFLP e corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile.

18.3 Obbligo di restituzione

Qualora dopo l'uscita vengano rivendicate prestazioni di invalidità o per i superstiti, la prestazione di uscita già versata deve essere restituita. Nel caso in cui questo non sia possibile, essa viene compensata con le prestazioni assicurative maturate.

18.4 Mantenimento della copertura previdenziale

La prestazione di uscita viene accreditata all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono comunicare alla PAT BVG in quale forma desiderano mantenere la protezione previdenziale (conto di libero passaggio o polizza di libero passaggio). La prestazione di uscita potrà essere trasferita al massimo a due istituti di libero passaggio.

Qualora al momento dell'uscita sia stato maturato il diritto a una prestazione di vecchiaia, è possibile richiedere l'erogazione della prestazione di uscita a condizione che l'assicurato eserciti ancora un'attività economica e percepisca un reddito AVS, o che sia segnalato come disoccupato.

18.5 Pagamento in contanti

Il soggetto uscente può richiedere il pagamento in contanti della prestazione di uscita, fornendo l'opportuna dimostrazione, se:

- lascia definitivamente la Svizzera. Se stabilisce la residenza in uno stato membro dell'UE, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, la quota LPP può essere versata in contanti solo se non è ancora assicurato per i rischi di vecchiaia, invalidità e decesso nel nuovo paese di residenza secondo le disposizioni legali di tale stato;
- intraprende un'attività economica indipendente a titolo principale e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria; oppure
- la prestazione di uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi personali.

Il pagamento in contanti all'assicurato con coniuge o convivente registrato è ammesso solo se questi fornisce il proprio consenso con firma autenticata.

18.6 Modifica del grado di occupazione

In caso di variazione del grado di occupazione degli assicurati, l'aver di vecchiaia disponibile sul conto di vecchiaia individuale resta invariato e continua ad essere remunerato ai sensi del punto 6.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso 2, non sussiste il diritto a una prestazione d'uscita parziale.

Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria possono esigere una prestazione di uscita parziale qualora siano assicurate in aggiunta per la previdenza professionale da un altro datore di lavoro. In questo caso la prestazione di uscita parziale viene versata all'istituto di previdenza del datore di lavoro aggiuntivo.

C DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PRESTAZIONI

19 COPERTURA IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO

Il diritto a prestazioni per invalidi e superstiti sussiste indipendentemente dal fatto che l'invalidità o il decesso sia stato causato da malattia o infortunio. Sono fatte salve le disposizioni sulla sovrassicurazione ai sensi dei punti da 25.1 a 25.7 del presente regolamento di previdenza.

20 CESSIONE E COSTITUZIONE IN PEGNO

Il diritto alle prestazioni non può essere né ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. Restano salve le disposizioni del punto 21.

21 PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ DI ABITAZIONI

Nell'ambito della legislazione federale gli assicurati attivi possono utilizzare l'aver di vecchiaia disponibile per acquisire la proprietà di un'abitazione a uso proprio. I particolari sono disciplinati dal consiglio di fondazione.

22 DIVORZIO O SCIoglIMENTO DELL'UNIONE DOMESTICA

22.1 Basi legali

Il conguaglio previdenziale in caso di divorzio si basa sulle disposizioni pertinenti del CC, CO, LPP, LFLP, CPC, LDIP e le relative disposizioni esecutive.

22.2 Divorzio prima del sopraggiungere di un caso di previdenza

Se nel quadro di un divorzio una parte della prestazione di uscita della persona assicurata deve essere trasferita a favore del coniuge divorziato, l'aver di vecchiaia della persona assicurata si riduce in misura corrispondente. La parte da trasferire viene addebitata al capitale di risparmio personale proporzionalmente al rapporto tra l'aver di vecchiaia di cui all'art. 15 LPP e il rimanente avere di previdenza.

Si procede in maniera analoga se la PAT BVG deve corrispondere a favore del coniuge divorziato creditore una parte di rendita (eventualmente sotto forma di capitale).

Se nel quadro di un divorzio una persona assicurata riceve una prestazione di uscita o una parte di rendita (eventualmente anche sotto forma di capitale), questo importo viene accreditato presso la PAT BVG all'aver di vecchiaia obbligatorio e al rimanente avere di vecchiaia nel rapporto in cui è stato addebitato nella previdenza del coniuge debitore.

22.3 Conguaglio della previdenza in caso di riscossione di una rendita Al prima dell'età di riferimento

Se in seguito al divorzio di un beneficiario di una rendita d'invalidità temporanea prima dell'età di riferimento una parte della prestazione di uscita viene trasferita a favore del coniuge divorziato, tale trasferimento comporta una riduzione dell'aver di vecchiaia e di conseguenza delle prestazioni di vecchiaia inferiori. Per contro, la rendita di invalidità in corso e eventuali (anche future) rendite per figli di invalidi in corso al momento del promovimento della procedura di divorzio rimangono invariate. Se conformemente al regolamento nel calcolo della rendita di invalidità si è tenuto conto del capitale di risparmio acquisito all'inizio della rendita di invalidità, la rendita di invalidità viene ridotta ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2. Sono fatte salve le rendite per figli di invalidi già in corso al momento del promovimento della procedura di divorzio.

Se in seguito a un divorzio di un beneficiario di una rendita d'invalidità, che ha diritto vita natural durante a prestazioni di invalidità, una parte della prestazione di uscita viene trasferita a favore del coniuge divorziato,

tale trasferimento comporta una riduzione dell' avere di vecchiaia e una riduzione della rendita di invalidità conformemente alle basi attuariali stabilite dalla PAT BVG. Per contro, le rendite per figli di invalidi in corso al momento del promovimento della procedura di divorzio rimangono invariate.

22.4 Conguaglio della previdenza in caso di riscossione di una rendita di vecchiaia o Al dopo l'età di riferimento

Se in seguito al divorzio di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità dopo l'età di riferimento una parte della rendita viene assegnata al coniuge divorziato creditore, le prestazioni di rendita della persona assicurata si riducono in misura corrispondente. Il diritto a una rendita per figli di invalidi o di beneficiari di una rendita di vecchiaia in corso al momento del promovimento della procedura di divorzio rimane invariato. Eventuali diritti a prestazioni per i superstiti si calcolano sulla base delle prestazioni di rendita ancora effettivamente corrisposte dopo il conguaglio previdenziale, con riserva di una rendita per orfani che sostituisce una rendita per figli non interessata dal conguaglio previdenziale.

La parte di rendita assegnata al coniuge divorziato creditore non dà luogo ad ulteriori diritti a prestazioni nei confronti della PAT BVG. I versamenti annuali della rendita a favore della previdenza del coniuge divorziato creditore effettuati fino al 15 dicembre di ogni anno vengono remunerati con la metà del tasso di interesse previsto dal regolamento. L'istituto di previdenza del coniuge divorziato debitore e del coniuge divorziato creditore possono convenire un versamento unico sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita. Se il coniuge divorziato che ha diritto alla rendita cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, deve metterne al corrente l'istituto tenuto al versamento della rendita al più tardi entro il 15 novembre del rispettivo anno.

22.5 Pagamento della rendita

Se il coniuge creditore ha diritto a una rendita intera di invalidità o se ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, può chiedere il pagamento della rendita vitalizia. Se ha raggiunto l'età di riferimento, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che questa sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora di riscattare.

22.6 Caso di previdenza durante la procedura di divorzio

Se durante la procedura di divorzio si verifica il caso di previdenza vecchiaia o se un beneficiario di una rendita di invalidità raggiunge l'età di riferimento, la parte della prestazione di uscita da trasferire e la rendita vengono ridotte dalla PAT BVG dell'importo massimo possibile ai sensi dell'art. 19g OLP.

22.7 Riacquisto

L'assicurato ha la possibilità di riacquistare presso la PAT BVG la prestazione di uscita trasferita. Gli importi riacquistati vengono assegnati proporzionalmente al rapporto impiegato per il prelievo di cui al punto 22.2. Non sussiste alcun diritto al riacquisto nel caso del divorzio di un beneficiario di una rendita di invalidità.

23 LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

23.1 Rendite

Le rendite vengono corrisposte alla fine di ogni mese. Viene garantita l'intera rendita mensile anche nel mese in cui decade il diritto alla medesima.

23.2 Indennità in capitale ai sensi della LPP

Se la rendita di vecchiaia o invalidità è inferiore al 10 per cento, la rendita per il coniuge o il convivente inferiore al 6 per cento e la rendita per gli orfani inferiore al 2 per cento della rendita di vecchiaia AVS minima, la rendita viene sostituita da un'indennità in forma di capitale.

23.3 Prestazioni di uscita

Le prestazioni di uscita sono esigibili alla fine del mese di uscita e vengono remunerate. Qualora la PAT BVG non accrediti la prestazione di uscita entro 30 giorni dal ricevimento delle indicazioni necessarie, è dovuto un interesse di mora secondo quanto previsto dalla LPP.

23.4 Capitale di vecchiaia

Per le prestazioni di vecchiaia percepite in forma di capitale valgono le disposizioni previste al punto 23.3.

23.5 Capitale in caso di decesso

I capitali in caso di decesso di assicurati non coniugati sono dovuti non prima di 2 mesi dalla fine del mese di decesso dell'assicurato o del beneficiario di rendita. A partire dalla data di esigibilità vengono applicate le disposizioni di cui al punto 23.3.

23.6 Interesse di mora

In caso di ritardo nel versamento di una prestazione previdenziale, la fondazione versa un interesse di mora applicando l'attuale tasso d'interesse minimo LPP.

23.7 Spese di rimborso

Le spese di rimborso eccedenti i limiti abituali vengono detratte dall'importo da accreditare e sono a carico del destinatario del pagamento.

23.8 Pagamento successivo delle prestazioni / prescrizione

Le richieste di contributi e prestazioni periodici cadono in prescrizione dopo 5 anni, altre dopo 10 anni.

24 ADEGUAMENTO DELLE RENDITE

24.1 Adeguamento legale

Fino al raggiungimento dell'età di riferimento le prestazioni minime LPP per invalidi e superstiti vengono adeguate all'andamento dei prezzi conformemente alle norme di legge e alle disposizioni del Consiglio federale.

Nella misura in cui e finché le prestazioni secondo questo regolamento superano le prestazioni minime LPP, compreso il loro adeguamento all'evoluzione dei prezzi, non viene effettuato alcun versamento aggiuntivo dell'adeguamento legale.

24.2 Adeguamento regolamentare

Per il resto il consiglio di fondazione può adeguare le rendite entro i limiti concessi dalle possibilità finanziarie della PAT BVG. Ogni anno esso decide se e in quale misura effettuare l'adeguamento delle rendite.

25 SOVRASSICURAZIONE E RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

25.1 Reddito sostitutivo massimo

Le prestazioni per invalidi e superstiti vengono ridotte se, sommate ad altre entrate computabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. In caso di invalidità parziale il guadagno che si suppone perso corrisponde presumibilmente al reddito da valido ai sensi della AI.

25.2 Calcolo del reddito

Per il calcolo del salario presumibilmente perso vengono considerate le indennità fisse e regolari legate alla situazione familiare. Le eventuali prestazioni di capitale computabili vengono convertite in rendite equivalenti sulla base dei parametri tecnico-attuariali della PAT BVG.

Per gli assicurati il cui stipendio lordo annuo è soggetto a variazioni superiori a un terzo, si tiene conto della media degli ultimi 3 anni.

25.3 Entrate computabili

Sono considerate entrate computabili:

- le prestazioni AVS/AI (e/o delle assicurazioni sociali nazionali ed estere) ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità e di prestazioni analoghe;
- le prestazioni dell'assicurazione infortuni aziendale o dell'assicurazione militare.

In caso di rapporto affine al matrimonio :

- prestazioni derivanti da una sentenza di divorzio e dalla previdenza professionale che comportino un miglioramento rispetto al matrimonio.

In caso di beneficiari di rendite di invalidità:

- il reddito da lavoro tuttora percepito o che potrebbe essere ragionevolmente percepito e/o le prestazioni di indennità per perdite di guadagno.

I redditi del coniuge superstite e dei figli vengono addizionati.

25.4 Riduzioni, verifica periodica

L'avente diritto alle prestazioni deve informare la PAT BVG in merito a tutte le entrate computabili.

La PAT BVG può verificare in qualsiasi momento le condizioni e l'entità di una riduzione, adeguando le sue prestazioni qualora la situazione subisca profondi mutamenti.

In tal caso, il reddito percepito in precedenza viene rivalutato in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

25.5 Coordinamento con altre assicurazioni

La PAT BVG può ridurre le sue prestazioni nella misura in cui l'AVS/AI, l'assicurazione militare o l'assicurazione infortuni obbligatoria riducano, rifiutino o revochino le proprie prestazioni.

25.6 Riduzione per reddito supplementare

Le prestazioni di invalidità, che vengono corrisposte nel quadro del mantenimento provvisorio dell'assicurazione e del diritto a prestazioni ai sensi dell'articolo 26a LPP, possono essere ridotte a condizione che la riduzione della rendita venga compensata da un corrispondente reddito supplementare

25.7 Surrogazione

Nei confronti di un soggetto terzo responsabile del caso assicurato, al verificarsi dell'evento la PAT-LPP subentra nei diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti oppure di altri beneficiari fino a concorrenza del proprio obbligo di prestazione come previsto ai punti 14 e 16.

25.8 Parte della rendita in seguito a divorzio

Se, in seguito al divorzio, una rendita di invalidità o di vecchiaia viene ripartita (art. 124a CC), la percentuale della rendita assegnata al coniuge divorziato avente diritto viene detratta dalla prestazione ridotta della PAT BVG conformemente a quanto esposto in precedenza.

D FINANZIAMENTO

26 OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE

26.1 Inizio e fine

L'obbligo di contribuzione per gli assicurati attivi inizia con l'ammissione nella PAT BVG e dura fino a quando cessa il versamento del salario oppure fino alla fine del mantenimento volontario dell'assicurazione ai sensi del punto 4.2.

Per gli assicurati inabili al lavoro l'obbligo di contribuzione è disciplinato al punto 26.2.

26.2 Incapacità lavorativa

In caso di incapacità lavorativa il termine di attesa per l'esonero dal pagamento dei contributi è di 6 mesi. Durante il termine di attesa tutti i contributi sono interamente dovuti.

Per determinare il termine di attesa si effettua la somma di più periodi interrotti di incapacità lavorativa dovuta alla stessa causa, a condizione che la durata delle interruzioni non superi complessivamente la metà del termine di attesa.

26.3 Modalità di pagamento

I contributi dei dipendenti vengono detratti mensilmente dal datore di lavoro dalla retribuzione versata, garantita o sostitutiva dello stipendio.

Qualora gli importi dovuti dall'assicurato non possano più essere riscossi, questi verranno accreditati con eventuali prestazioni. La quota del datore di lavoro deve essere versata per intero.

27 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

27.1 Tipi di contributo

Il contributo annuo è costituito dagli accrediti di vecchiaia, dai premi di rischio e dai costi amministrativi. Per i soggetti con la sola assicurazione di rischio non sono dovuti accrediti di vecchiaia.

27.2 Ammontare

L'ammontare dei contributi è fissato nei piani previdenziali conformemente all'allegato. La quota del datore di lavoro è pari ad almeno il 50% dei contributi totali.

27.3 Assicurazione di interruzione

In caso di ferie non pagate, aggiornamenti professionali o altri periodi di transizione, gli assicurati che dispongono della piena capacità lavorativa possono mantenere la copertura assicurativa durante l'interruzione dell'attività a condizione che vengano pagati tutti i contributi o almeno i costi amministrativi. La relativa domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine del versamento del salario. I contributi dei dipendenti vengono addebitati al datore di lavoro indipendentemente da una sua partecipazione alla loro copertura.

Ai fini della prosecuzione dell'assicurazione è indispensabile che non sussista alcun altro rapporto previdenziale e che l'assicurazione non si protragga oltre l'età di riferimento. L'assicurazione potrà proseguire per un massimo di 24 mesi e salvo limitazione del salario come di seguito specificato. La ripresa dell'attività lavorativa dopo la sua interruzione sarà equiparata a una nuova assunzione.

Il salario assicurato è limitato a sei volte la rendita annua massima AVS.

27.4 Mantenimento volontario della previdenza dopo il 55° anno di età

Qualora, nel caso di una perdita del posto, un lavoratore prosegua volontariamente la previdenza dopo il compimento del 55° anno di età ai sensi del punto 4.2, l'importo annuale si compone degli accrediti di vecchiaia, dei contributi di rischio e dei contributi ai costi di gestione. Per i soggetti con la sola assicurazione di rischio non sono dovuti accrediti di vecchiaia.

I contributi per il mantenimento volontario della previdenza ai sensi del punto 4.2 vengono posti direttamente a carico della persona assicurata.

28 EQUILIBRIO FINANZIARIO

28.1 Esperto

Ogni anno un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale esamina la situazione finanziaria della PAT BVG sulla base di principi tecnico-attuariali.

28.2 Equilibrio finanziario

Qualora dalla verifica tecnico-attuariale risulti che la PAT BVG non è in grado di far fronte ai propri impegni, il consiglio di fondazione adotta le misure necessarie. Le prestazioni assicurative e il rispettivo finanziamento devono essere organizzate in modo tale da ripristinare l'equilibrio finanziario.

28.3 Misure di risanamento

La PAT BVG deve provvedere da sé a la copertura insufficiente, adottando misure che tengano conto del grado della copertura insufficiente e del profilo di rischio. Nei limiti consentiti dalla legge sono ammesse in particolare le seguenti misure:

- contributi di risanamento di lavoratori e datori di lavoro. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari ai contributi complessivi dei lavoratori. Durante il mantenimento volontario dell'assicurazione ai sensi del punto 4.2, la persona assicurata eroga i contributi di ristrutturazione del lavoratore e del datore di lavoro.
- versamenti di risanamento del datore di lavoro o la costituzione di una riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione
- applicazione di un tasso di interesse ridotto o nullo sui conti di risparmio in base al principio dell'imputazione o la riduzione del tasso di interesse minimo ai sensi dell'art. 65d cpv. 4 LPP
- riduzione di prestazioni future (aspettative)
- contributi di risanamento dei beneficiari di rendite

E ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

29 ATTO DI FONDAZIONE

L'organizzazione della PAT BVG, la designazione e la composizione dei suoi organi nonché le rispettive funzioni sono sanciti nell'atto di fondazione e nel regolamento dell'organizzazione e degli investimenti.

30 CONSIGLIO DI FONDAZIONE

30.1 Composizione

Il consiglio di fondazione è l'organo direttivo della PAT BVG. È composto da 10 membri. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti sono presenti in numero uguale.

30.2 Mandato

La durata del mandato del consiglio di fondazione è di 4 anni. È ammessa la rielezione. Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente.

30.3 Funzioni

Il consiglio di fondazione dirige la PAT BVG in conformità con la legge e le ordinanze, le disposizioni dell'atto di fondazione e dei regolamenti nonché le istruzioni dell'autorità di sorveglianza. Esso rappresenta la PAT BVG nei confronti di terzi e designa i rappresentanti legali della PAT BVG, stabilendo tipo e modalità del diritto di firma.

31 CONTABILITÀ E ORGANI DI CONTROLLO

31.1 Contabilità

La PAT BVG tiene una propria contabilità con chiusura al 31 dicembre.

31.2 Conto testimone

Conformemente a quanto prescritto dalle disposizioni di legge essa tiene un conto testimone al fine di controllare gli impegni.

31.3 Organo di revisione

L'organo di revisione viene designato dal consiglio di fondazione. Esso è tenuto ad osservare le condizioni di ammissione previste per legge.

L'organo di revisione verifica annualmente la gestione, il conto e l'investimento patrimoniale della PAT BVG, trasmettendo al consiglio di fondazione un rendiconto scritto sul risultato della sua verifica.

31.4 Perito per la previdenza professionale

Il consiglio di fondazione nomina un esperto riconosciuto in materia di previdenza professionale.

F OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, DI NOTIFICA E DI RISERVATEZZA

32 OBBLIGHI DELLA PAT BVG

32.1 Rapporto previdenziale individuale

Gli assicurati, i datori di lavoro e i beneficiari di rendite hanno il diritto di essere informati in qualsiasi momento dalla PAT BVG circa il loro rapporto di previdenza.

La PAT BVG può trasmettere le informazioni agli assicurati all'indirizzo del datore di lavoro.

32.2 Informazioni periodiche

Almeno una volta l'anno ciascun assicurato riceve un certificato di assicurazione nel quale sono riportati i dettagli del proprio rapporto previdenziale. Il regolamento di previdenza è disponibile in formato elettronico o può essere richiesto alla PAT BVG.

La PAT BVG fornisce nella forma più opportuna informazioni circa la propria attività, organizzazione, situazione patrimoniale così come l'esercizio dell'obbligo di voto in quanto azionista agli assicurati, ai beneficiari di rendite e ai datori di lavoro affiliati.

32.3 Obbligo di riservatezza

Tutti coloro che prendono visione dei dati della PAT BVG sono tenuti a mantenere la massima riservatezza. L'obbligo di riservatezza persiste anche oltre la conclusione dell'attività. Restano riservate la comunicazione di dati e lo scambio di informazioni nei casi previsti dalla legge.

32.4 Responsabilità

Dei propri impegni risponde esclusivamente la PAT BVG.

33 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI INDIPENDENTI

33.1 Obbligo di notifica

I datori di lavoro devono notificare alla PAT BVG tutti i dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo e fornire tutti i dati pertinenti ai fini assicurativi.

Il salario assicurato dei lavoratori indipendenti viene generalmente adeguato solo secondo il 1.1. Eventuali variazioni retributive dei dipendenti intervenute nel corso dell'anno saranno opportunamente considerate purché siano permanenti, sostanziali e vengano comunicate immediatamente alla PAT BVG.

33.2 Informazioni agli assicurati

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere immediatamente agli assicurati tutte le comunicazioni della PAT BVG riguardanti il rapporto previdenziale.

33.3 Obblighi finanziari

I datori di lavoro e i lavoratori indipendenti devono adempiere tutti gli obblighi finanziari derivanti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza, la PAT BVG ha la facoltà di sciogliere il presente contratto di raccordo con effetto immediato dopo il terzo sollecito di pagamento. In questo caso la protezione previdenziale decade. Gli assicurati vengono poi informati dalla PAT BVG sulla risoluzione del contratto di raccordo.

33.4 Responsabilità

Qualora i datori di lavoro o i lavoratori indipendenti non adempiano del tutto o in parte i propri obblighi, essi rispondono dei conseguenti danni assumendosi i costi per gli oneri aggiuntivi sostenuti dalla PAT BVG.

33.5 Rescissione del contratto di raccordo

Trascorso un intero anno assicurativo, il contratto di affiliazione può essere disdetto da ognuna delle parti mediante comunicazione scritta per la fine dell'anno assicurativo, rispettando un termine di preavviso di 6 mesi. La disdetta da parte del datore di lavoro ha effetto giuridico se

Let.	Condizioni
a)	anche i rappresentanti scelti dagli assicurati firmano la risoluzione o il datore di lavoro conferma per iscritto che la risoluzione avviene di comune accordo con gli assicurati, e
b)	il nuovo istituto di previdenza conferma la presa in carico, nel rispetto dei diritti acquisiti, di tutte le persone assicurate, aventi diritto alla rendita o che si presume vi avranno diritto.

34 OBBLIGHI DEGLI ASSICURATI E DEGLI AVENTI DIRITTO

34.1 Obbligo di informazione

Gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti sono tenuti a fornire alla PAT BVG tutte le informazioni necessarie all'attuazione del regolamento. La PAT BVG può richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza di un diritto.

34.2 Responsabilità

Chi è soggetto all'obbligo di informazione risponde nei confronti della PAT BVG delle conseguenze legate a informazioni rese in modo inesatto o incompleto. Le prestazioni percepite indebitamente devono essere rimborsate; esse possono essere compensate con prestazioni esigibili in futuro.

G DISPOSIZIONI FINALI

35 AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

35.1 Testo originale

Per l'interpretazione del regolamento fa fede il testo originale in lingua tedesca.

35.2 Controversie

Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento tra il consiglio di fondazione e l'assicurato o l'avente diritto saranno sottoposte al giudizio del tribunale cantonale conformemente a quanto prescritto dall'art. 73 LPP. Il foro competente è la sede o la residenza svizzera del convenuto o il luogo dell'impresa presso la quale l'assicurato è stato assunto.

36 LACUNE NEL REGOLAMENTO

Su tutte le questioni non sufficientemente disciplinate nel regolamento, la PAT BVG delibera ai sensi del presente regolamento. A tal fine essa dovrà tener conto delle disposizioni di legge e delle direttive emanate dalle autorità.

37 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I coniugi divorziati ai quali è stata assegnata prima del 1° gennaio 2017 una rendita o una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia, hanno diritto a prestazioni per i superstiti in base al diritto in vigore fino al 31 dicembre 2016.

38 MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

38.1 Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dallo scopo della fondazione. Esso viene di volta in volta adeguato alle modifiche legislative.

Le modifiche al regolamento vengono notificate all'autorità di sorveglianza.

38.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore l'1/1/2025 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

H ALLEGATI

MODULI PIANI DI PREVIDENZA

Allegato I al Regolamento di previdenza in vigore dal 1.1.2025

La nostra offerta di prestazioni modulari consente soluzioni previdenziali fatte su misura per le varie esigenze. Il piano di previdenza ottimale può essere composto con il sistema modulare!

L	Salario assicurato	Dal reddito AVS può essere dedotto un importo (importo di coordinamento)
R	Assicurazione rischio	Prestazioni per invalidità e in caso di decesso
TK	Capitale in caso di decesso	Capitale aggiuntivo in caso di decesso
A	Previdenza di vecchiaia	Ammontare dei contributi di risparmio per la prestazione di vecchiaia (pensionamento tra 58 e 70 anni)
ZS	Risparmio aggiuntivo	Contributi di risparmio aggiuntivi per incrementare le prestazioni di vecchiaia

L Salario assicurato Salario massimo assicurabile = 10 volte il limite superiore del salario lordo secondo LPP

Il salario assicurato può essere limitato in tutti i moduli ai sensi della LPP, della LAINF, del Fondo di garanzia LPP o del 300% della rendita massima AVS. L'adesione può avvenire con o senza soglia d'ingresso LPP. Nel modulo L2 la soglia d'ingresso LPP è calcolata in % del grado di occupazione, oppure fisso ai sensi della LPP. Il salario assicurato minimo è fissato in tutti i moduli ai sensi LPP.

L ¹	Reddito AVS ./ Importo di coordinamento LPP
L ²	Reddito AVS ./ Importo di coordinamento LPP in percentuale del grado di occupazione
L ³	Reddito AVS ./ 20 per cento del reddito AVS, al massimo l'importo di coordinamento LPP
L ⁴	Reddito AVS senza deduzione di coordinamento - ad essere assicurato è l'intero reddito
L ⁵	Fisso: Reddito AVS ./ ½ importo di coordinamento LPP, soglia d'ingresso = ½ importo di coordinamento LPP senza tetto.

R Assicurazione rischio - Termine di attesa di 360 o 720 giorni, a scelta

R ¹	La rendita d'invalidità corrisponde alla rendita minima LPP ed è a vita.
R ²	La rendita d'invalidità può essere scelta in scaglioni incrementali del 5% compresi nell'intervallo 30% e 70% del salario assicurato. Possono essere assicurate rendite d'invalidità più basse, a condizione che il salario assicurato ammonti ad almeno CHF 200'000 per il 10%, CHF 150'000 per il 15% o CHF 100'000 per il 20% o 25% di rendita d'invalidità. La rendita d'invalidità è temporanea fino all'età di riferimento. Dall'età di riferimento l'assicurazione rischio viene annullata e la rendita d'invalidità viene sostituita con una rendita di vecchiaia.

Le altre prestazioni di rischio vengono calcolate in % della rendita d'invalidità (fino all'età di riferimento) e ammontano a:

Rendita per coniuge e convivente 60%) fino all'età ordinaria AVS, dopodiché 60% della rendita di vecchiaia teorica o corrente.

Le rendite per figli vengono versate fino all'età di 20 anni o al massimo fino all'età di 25 anni per figli in fase di formazione:

Rendita per orfani 20%)
Rendita per orfani dei due 30%) della rendita d'invalidità assicurata o corrente
Rendite per figli di invalidi 20%)

Rendita per figli di pensionati 20% della rendita di vecchiaia all'età di riferimento in caso di pensionamento a partire dall'età ordinaria AVS e in base alla LPP in caso di pensionamento anticipato. Per gli indipendenti (assicurati a titolo facoltativo) che all'ingresso nella PAT-LPP hanno già raggiunto o superato l'età LPP di 50 anni, la rendita per figli di pensionati viene determinata per tutte le età di pensionamento in base alla LPP.

TK Contributi per un capitale supplementare di decesso (1 solo modulo; la combinazione di moduli è esclusa.)

TK¹ Può essere scelto un capitale supplementare di decesso del **50, 100, 150 o 200%** del salario assicurato.

TK² L'avere di vecchiaia accumulato viene versato in aggiunta alle rendite per superstiti.

I NOSTRI CONTRIBUTI - MASSIME PRESTAZIONI A COSTI MINIMI

Tutti i contributi riportati vengono calcolati in percentuale del salario assicurato e valgono per uomini e donne.

A Previdenza di vecchiaia Contributi di risparmio dall'età di 18, 20 o 25 anni

ZS Risparmio aggiuntivo Contributi di risparmio aggiuntivi al modulo A

Età	A ¹	A ²	A ³	A ⁴	A ⁵	A ⁶	A ⁷	A ⁸	A ⁹	ZS ¹	ZS ²
18/20-24	7%	11%	16.50%	20%	21%	8%	9%	5%	6%	2%	4%
25-34	7%	11%	16.50%	20%	21%	8%	9%	5%	6%	2%	4%
35-44	10%	12%	16.50%	20%	22%	11%	12%	7%	8%	2%	3%
45-54	15%	15%	16.50%	20%	23%	16%	17%	10%	11%	2%	2%
55-64/65	18%	18%	18.00%	20%	25%	19%	20%	12%	13%	-	-
Totale											
25-65	500%	560%	675%	800%	910%	540%	580%	340%	380%	60%	90%

R Contributi di rischio*. I contributi di rischio ammontano sempre ad almeno il 4% dei contributi complessivi.

TK Contributi per capitale supplementare di decesso (scegliere 1 modulo; la combinazione di moduli è esclusa.)

Età	R ¹	R ² per 10% di rendita di	TK ¹ per 100% di capitale	TK ² Avere di vecchiaia
18-24	0.28%	0.10%	0.04%	In caso di versamento aggiuntivo dell'avere di vecchiaia viene richiesto un supplemento del 15% sui contributi di rischio e di esonero dal pagamento dei contributi.
25-34	0.52%	0.16%	0.04%	
35-44	0.64%	0.20%	0.04%	
45-54	0.72%	0.26%	0.12%	
55-64/65	0.62%	0.18%	0.24%	

* I contributi di rischio suddetti sono validi con un'assicurazione d'indennità giornaliera che prevede un periodo di prestazione coordinata LPP di 720 giorni. In caso contrario, il periodo d'attesa per la rendita d'invalidità è di 360 giorni e sui premi R viene richiesto un supplemento del **10%**.

R^{Bb} Contributi per l'esonero dal pagamento dei contributi in caso di incapacità lavorativa o guadagno (tempo d'attesa sempre 6 mesi.)

I contributi per l'esonero dal pagamento dei contributi dipendono dal modulo **A** (risparmio) che è stato scelto. Indipendentemente dal modulo **A** scelto, è possibile scegliere l'esonero dei contributi secondo **Bb A¹**. In questo caso sono esentati dal pagamento dei contributi solo i contributi minimi LPP.

Età	Bb A ¹	Bb A ²	Bb A ³	Bb A ⁴	Bb A ⁵	Bb A ⁶	Bb A ⁷	Bb A ⁸	Bb A ⁹	Bb ZS ¹	Bb ZS ²
18-24	0.08%	0.10%	0.12%	0.14%	0.16%	0.10%	0.11%	0.05%	0.06%	0.02%	0.04%
25-34	0.18%	0.22%	0.26%	0.30%	0.34%	0.21%	0.23%	0.10%	0.12%	0.04%	0.06%
35-44	0.26%	0.38%	0.46%	0.52%	0.60%	0.29%	0.31%	0.22%	0.25%	0.06%	0.08%
45-54	0.38%	0.62%	0.64%	0.72%	0.86%	0.41%	0.43%	0.41%	0.45%	0.04%	0.04%
55-64/65	0.62%	0.94%	0.94%	1.00%	1.30%	0.65%	0.69%	0.63%	0.68%	--	--

VK Costi di amministrazione

I costi annuali di amministrazione ammontano a **CHF 192.00** per ogni persona assicurata.

Per tutti gli assicurati (la rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia versata)

Tutti gli assicurati													
Età	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4.35%	4.50%	4.65%	4.80%	4.95%	5.10%	5.25%	5.40%	5.55%	5.70%	5.85%	6.00%	6.15%

Per tutti gli assicurati che al momento del pensionamento scelgono l'opzione che prevede che, nel caso del loro decesso, la rendita per coniugi corrisponda alla rendita di vecchiaia versata, si applicano i seguenti tassi di conversione:

Età	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Opzione 100% rendita per coniuge o convivente													
	3.95%	4.10%	4.25%	4.40%	4.55%	4.70%	4.85%	5.00%	5.15%	5.30%	5.45%	5.60%	5.75%

Tassi di conversione dell'avere di vecchiaia LPP per tutti gli assicurati (la rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia LPP)

Alter	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	5.75%	5.90%	6.05%	6.20%	6.35%	6.50%	6.65%	6.80%	6.95%	7.10%	7.25%	7.40%	7.55%

Esempi di interpretazione:

- Se una persona assicurata obbligatoriamente va in pensione nel 2024 all'età di 63 anni e sceglie l'opzione di una rendita per coniuge o convivente che in caso di decesso corrisponde alla rendita di vecchiaia versata, il tasso di conversione è **4.70%**.

VERSAMENTI VOLONTARI

Allegato III al Regolamento di previdenza in vigore dal 1.1.2025

Calcolo: valore tabellare in PERCENTUALE all'età del versamento (anno civile – anno di nascita) x salario assicurato, meno l'aver di vecchiaia già disponibile. Le disposizioni di legge devono essere rispettate.

Età	A ¹	A ²	A ³	A ⁴	A ⁵	A ⁶	A ⁷	A ⁸	A ⁹	ZS ¹	ZS ²
26	7.0%	11.0%	16.5%	20.0% #	21.0%	8.0%	9.0%	5.0%	6.0%	2.0%	4.0%
27	14.1%	22.2%	33.3%	40.2% #	42.1%	16.2%	18.2%	10.1%	12.1%	4.0%	8.0%
28	21.4%	33.7%	50.5%	60.7% #	63.4%	24.5%	27.5%	15.3%	18.4%	6.0%	12.0%
29	28.9%	45.3%	68.0%	81.5% #	84.8%	33.0%	37.1%	20.6%	24.7%	8.0%	16.0%
30	36.4%	57.2%	85.9%	102.4% #	106.3%	41.6%	46.8%	26.0%	31.2%	10.0%	20.0%
31	44.2%	69.4%	104.1%	123.7% #	127.9%	50.5%	56.8%	31.5%	37.8%	12.0%	24.0%
32	52.0%	81.8%	122.7%	145.1% #	149.7%	59.5%	66.9%	37.2%	44.6%	14.0%	28.0%
33	60.1%	94.4%	141.6%	166.9% #	171.6%	68.7%	77.2%	42.9%	51.5%	16.0%	32.0%
34	68.3%	107.3%	161.0%	188.9% #	193.6%	78.0%	87.8%	48.8%	58.5%	18.0%	36.0%
35	76.6%	120.4%	180.7%	211.2% #	215.8%	87.6%	98.5%	54.7%	65.7%	20.0%	40.0%
36	88.2%	134.9%	200.8%	233.7% #	239.1%	100.3%	112.5%	62.8%	75.0%	22.0%	43.0%
37	99.9%	149.6%	221.3%	256.5% #	262.5%	113.4%	126.8%	71.1%	84.5%	24.0%	46.0%
38	111.9%	164.5%	242.2%	279.6% #	286.1%	126.6%	141.3%	79.5%	94.2%	26.0%	49.0%
39	124.2%	179.8%	263.6%	302.9% #	309.8%	140.2%	156.1%	88.1%	104.1%	28.0%	52.0%
40	136.7%	195.4%	285.3%	326.6% #	333.6%	154.0%	171.3%	96.9%	114.2%	30.0%	55.0%
41	149.4%	211.3%	307.5%	350.5% #	357.6%	168.0%	186.7%	105.8%	124.5%	32.0%	58.0%
42	162.4%	227.6%	330.2%	374.7% #	381.8%	182.4%	202.4%	114.9%	134.9%	34.0%	61.0%
43	175.6%	244.1%	353.3%	399.2% #	406.1%	197.0%	218.5%	124.2%	145.6%	36.0%	64.0%
44	189.1%	261.0%	376.9%	424.0% #	430.5%	212.0%	234.8%	133.7%	156.6%	38.0%	67.0%
45	202.9%	278.2%	400.9%	449.1% #	455.1%	227.2%	251.5%	143.4%	167.7%	40.0%	70.0%
46	222.0%	298.8%	425.4%	474.4% #	480.8%	247.8%	273.6%	156.3%	182.0%	42.0%	72.0%
47	241.4%	319.8%	450.4%	500.1% #	506.7%	268.7%	296.0%	169.4%	196.7%	44.0%	74.0%
48	261.3%	341.2%	475.9%	526.1% #	532.8%	290.1%	318.9%	182.8%	211.6%	46.0%	76.0%
49	281.5%	363.0%	502.0%	552.5% #	559.0%	311.9%	342.3%	196.4%	226.8%	48.0%	78.0%
50	302.1%	385.2%	528.5%	579.1% #	585.3%	334.1%	366.2%	210.4%	242.4%	50.0%	80.0%
51	323.2%	407.9%	555.6%	606.0% #	611.8%	356.8%	390.5%	224.6%	258.2%	52.0%	82.0%
52	344.6%	431.1%	583.2%	633.3% #	638.5%	380.0%	415.3%	239.0%	274.4%	54.0%	84.0%
53	366.5%	454.7%	611.3%	660.9% #	665.3%	403.6%	440.6%	253.8%	290.9%	56.0%	86.0%
54	388.8%	478.8%	640.1%	688.8% #	692.3%	427.6%	466.4%	268.9%	307.7%	58.0%	88.0%
55	411.6%	503.4%	669.4%	717.1% #	719.5%	452.2%	492.8%	284.3%	324.9%	60.0%	90.0%
56	437.8%	531.5%	700.8%	745.7% #	748.8%	480.2%	522.6%	302.0%	344.3%	60.0%	90.0%
57	464.6%	560.1%	732.8%	774.7% #	778.3%	508.8%	553.1%	320.0%	364.2%	60.0%	90.0%
58	491.9%	589.3%	765.4%	804.0% #	807.9%	538.0%	584.1%	338.4%	384.5%	60.0%	90.0%
59	519.7%	619.1%	798.7%	833.6% #	837.8%	567.8%	615.8%	357.2%	405.2%	60.0%	90.0%
60	548.1%	649.5%	832.7%	863.6% #	867.8%	598.1%	648.1%	376.3%	426.3%	60.0%	90.0%
61	577.1%	680.5%	867.4%	894.0% #	898.0%	629.1%	681.1%	395.8%	447.8%	60.0%	90.0%
62	606.6%	712.1%	902.7%	924.7% #	928.4%	660.7%	714.7%	415.8%	469.8%	60.0%	90.0%
63	636.8%	744.3%	938.8%	955.8% #	959.0%	692.9%	749.0%	436.1%	492.2%	60.0%	90.0%
64	667.5%	777.2%	975.5%	987.3% #	989.7%	725.7%	784.0%	456.8%	515.0%	60.0%	90.0%
dai 65 anni	698.9%	810.7%	1013.1%	1019.1% #	1020.7%	759.3%	819.7%	477.9%	538.3%	60.0%	90.0%

Con l'introduzione di un piano di selezione, i datori di lavoro possono offrire ai rispettivi lavoratori l'opzione di un piano di previdenza moderno. Possono scegliere tra 3 diverse soluzioni di previdenza e definire in tal modo l'ammontare dei contributi di risparmio rispettivamente ottimali. In tal modo, all'interno della Cassa pensione al lavoratore si offre una possibilità di progettazione individuale con cui è possibile influenzare attivamente l'ammontare della previdenza di vecchiaia.

L'offerta dei piani di selezione non ha ripercussioni finanziarie sui contributi del datore di lavoro, in quanto i contributi di risparmio più elevati e i contributi di rischio in tal modo leggermente più elevati sono interamente a carico del lavoratore.

Le persone assicurate possono scegliere il proprio piano di selezione individuale rispettivamente a partire dall'ingresso nella Cassa pensione oppure a partire dal 1° gennaio. In questo caso, la scelta vale fondamentalmente sempre per tutto l'anno civile. Il datore di lavoro segnala la scelta del piano come sempre tramite il modulo di segnalazione disponibile sul nostro sito web. Qualora al momento dell'ingresso manchi una comunicazione adeguata in merito alla scelta del piano, il lavoratore è assicurato nel piano "standard".

In caso di conversione al mantenimento volontario dell'assicurazione ai sensi dell'art 4.2, la persona assicurata volontariamente viene assegnata al piano valido fino a quel momento senza ulteriori comunicazioni.

Variante con deduzione di coordinamento

Contributi di risparmio in % del salario assicurato:

Piano di selezione "STANDARD"			
Età de / a	Contributi di risparmio		Totale risparmi
	lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	
18 - 24	0	0	0
25 - 34	2	5	7
35 - 44	3	7	10
45 - 54	6	9	15
55 - 64/65	7	11	18
65/66 - 70	7	11	18

Piano di selezione "MEDIUM"			
Età de / a	Contributi di risparmio		Totale risparmi
	lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	
18 - 24	0	0	0
25 - 34	3	5	8
35 - 44	5	7	12
45 - 54	7	9	16
55 - 64/65	9	11	20
65/66 - 70	9	11	20

Piano di selezione "PREMIUM"			
Età de / a	Contributi di risparmio		Totale risparmi
	lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	
18 - 24	0	0	0
25 - 34	5	5	10
35 - 44	7	7	14
45 - 54	9	9	18
55 - 64/65	11	11	22
65/66 - 70	11	11	22

Variante senza deduzione di coordinamento

Contributi di risparmio in % del salario assicurato:

Piano di selezione "STANDARD"			
Età de / a	Contributi di risparmio		Totale risparmi
	lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	
18 - 24	0	0	0
25 - 34	2	4	6
35 - 44	2	6	8
45 - 54	3.5	7.5	11
55 - 64/65	4	10	14
65/66 - 70	4	10	14

Piano di selezione "MEDIUM"			
Età de / a	Contributi di risparmio		Totale risparmi
	lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	
18 - 24	0	0	0
25 - 34	3	4	7
35 - 44	4	6	10
45 - 54	4.5	7.5	12
55 - 64/65	6	10	16
65/66 - 70	6	10	16

Piano di selezione "PREMIUM"			
Età de / a	Contributi di risparmio		Totale risparmi
	lavoratori dipendenti	Datore di lavoro	
18 - 24	0	0	0
25 - 34	4	4	8
35 - 44	6	6	12
45 - 54	7.5	7.5	15
55 - 64/65	10	10	20
65/66 - 70	10	10	20

Tabelle degli acquisti:

Calcolo: valore tabellare in PERCENTUALE all'età del versamento (anno civile – anno di nascita) x salario assicurato, meno l' avere di vecchiaia già disponibile. Le disposizioni di legge devono essere rispettate.

Età	STANDARD	MEDIUM	PREMIUM
26	7.0%	8.0%	10.0%
27	14.1%	16.2%	20.2%
28	21.4%	24.5%	30.6%
29	28.9%	33.0%	41.2%
30	36.4%	41.6%	52.0%
31	44.2%	50.5%	63.1%
32	52.0%	59.5%	74.3%
33	60.1%	68.7%	85.8%
34	68.3%	78.0%	97.5%
35	76.6%	87.6%	109.5%
36	88.2%	101.3%	125.7%
37	99.9%	115.4%	142.2%
38	111.9%	129.7%	159.0%
39	124.2%	144.3%	176.2%
40	136.7%	159.2%	193.8%
41	149.4%	174.3%	211.6%
42	162.4%	189.8%	229.9%
43	175.6%	205.6%	248.5%
44	189.1%	221.7%	267.4%
45	202.9%	238.2%	286.8%
46	222.0%	258.9%	310.5%
47	241.4%	280.1%	334.7%
48	261.3%	301.7%	359.4%
49	281.5%	323.8%	384.6%
50	302.1%	346.2%	410.3%
51	323.2%	369.2%	436.5%
52	344.6%	392.5%	463.2%
53	366.5%	416.4%	490.5%
54	388.8%	440.7%	518.3%
55	411.6%	465.5%	546.7%
56	437.8%	494.8%	579.6%
57	464.6%	524.7%	613.2%
58	491.9%	555.2%	647.5%
59	519.7%	586.3%	682.4%
60	548.1%	618.1%	718.1%
61	577.1%	650.4%	754.4%
62	606.6%	683.4%	791.5%
63	636.8%	717.1%	829.3%
64	667.5%	751.4%	867.9%
65	698.9%	786.5%	907.3%

Calcolo: valore tabellare in PERCENTUALE all'età del versamento (anno civile – anno di nascita) x salario assicurato, meno l' avere di vecchiaia già disponibile. Le disposizioni di legge devono essere rispettate.

Età	STANDARD	MEDIUM	PREMIUM
26	6.0%	7.0%	8.0%
27	12.1%	14.1%	16.2%
28	18.4%	21.4%	24.5%
29	24.7%	28.9%	33.0%
30	31.2%	36.4%	41.6%
31	37.8%	44.2%	50.5%
32	44.6%	52.0%	59.5%
33	51.5%	60.1%	68.7%
34	58.5%	68.3%	78.0%
35	65.7%	76.6%	87.6%
36	75.0%	88.2%	101.3%
37	84.5%	99.9%	115.4%
38	94.2%	111.9%	129.7%
39	104.1%	124.2%	144.3%
40	114.2%	136.7%	159.2%
41	124.5%	149.4%	174.3%
42	134.9%	162.4%	189.8%
43	145.6%	175.6%	205.6%
44	156.6%	189.1%	221.7%
45	167.7%	202.9%	238.2%
46	182.0%	219.0%	257.9%
47	196.7%	235.4%	278.1%
48	211.6%	252.1%	298.7%
49	226.8%	269.1%	319.6%
50	242.4%	286.5%	341.0%
51	258.2%	304.2%	362.8%
52	274.4%	322.3%	385.1%
53	290.9%	340.8%	407.8%
54	307.7%	359.6%	431.0%
55	324.9%	378.8%	454.6%
56	345.3%	402.3%	483.7%
57	366.3%	426.4%	513.3%
58	387.6%	450.9%	543.6%
59	409.3%	475.9%	574.5%
60	431.5%	501.5%	606.0%
61	454.2%	527.5%	638.1%
62	477.2%	554.0%	670.9%
63	500.8%	581.1%	704.3%
64	524.8%	608.7%	738.4%
65	549.3%	636.9%	773.1%

Fondazione di previdenza per il personale dei medici e veterinari PAT-BVG

Direzione e previdenza

PAT BVG
Frongartenstrasse 9
9001 St.Gallen

Tel. +41 71 228 13 77
www.pat-bvg.ch
info@pat-bvg.ch

Dipartimento immobili

PAT BVG
Lindenrain 4
3012 Bern

Tel. +41 31 330 22 62
www.pat-bvg.ch
immo@pat-immo.ch